



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 118

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di giovedì 12 febbraio 2009

I N D I C E

Commissioni permanenti

5 ^a - Bilancio	<i>Pag.</i> 16
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 18
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 19
12 ^a - Igiene e sanità	» 31
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 39

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	<i>Pag.</i> 3
3 ^a (Affari esteri) e 4 ^a (Difesa)	» 4
7 ^a (Istruzione) e 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)	» 9

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i> 62
Per la sicurezza della Repubblica	» 67
Vigilanza sull'anagrafe tributaria	» 68

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i> 70
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 71

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali

Pag. 75

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Giovedì 12 febbraio 2009

47^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il PRESIDENTE comunica l'esito della riunione degli Uffici di presidenza riuniti, integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa. Si è convenuto, considerata l'attuale calendarizzazione del disegno di legge n. 1082 (semplificazione e processo civile) per la discussione in Assemblea a partire dalla prossima settimana, che le Commissioni riunite proseguiranno l'esame martedì 17 febbraio, dalle ore 15,30 alle ore 16,30 e dalle ore 21 alle ore 24, con l'intesa che comunque non si inizi nella seduta notturna l'esame delle disposizioni relative alla riforma del processo civile, nonché mercoledì 18, dalle ore 15 alle ore 16,30.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 14,25.

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

4^a (Difesa)

Giovedì 12 febbraio 2009

8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
DINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Cossiga e per gli affari esteri Stefania Craxi.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(1334) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio scorso, con la votazione degli emendamenti e dell'ordine del giorno pubblicato in allegato al resoconto della seduta precedente.

Il presidente DINI informa che la 1^a e la 5^a Commissione hanno reso parere sul testo e sugli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario Stefania CRAXI ribadisce la disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno G/1334/1/3 e 4 come raccomandazione.

Il senatore MARCENARO (PD) prende atto e si riserva di riproporre l'ordine del giorno in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Si passa pertanto all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore MARCENARO (*PD*) ritira l'emendamento 01.1.

Il presidente DINI dà conto del parere condizionato sugli emendamenti 01.2 e 01.3, espresso nella giornata di ieri dalla Commissione bilancio, ricordando altresì che nella scorsa seduta il Governo aveva formulato l'invito alla loro trasformazione in ordini del giorno, in quanto in quella veste avrebbero potuto trovare una positiva valutazione.

Il senatore MARCENARO (*PD*), dichiara quindi di ritirare gli emendamenti 01.2 e 01.3, preannunciando la presentazione di appositi ordini del giorno di analogo contenuto in sede di esame in Assemblea.

Si procede, infine, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il presidente DINI ricorda che, nella scorsa seduta, il Governo aveva invitato i presentatori al ritiro dell'emendamento 3.2. Relativamente quindi, agli emendamenti 3.3 e 3.4 rammenta quindi che i relatori avevano invitato i firmatari a ritirare le proposte, mentre il Governo aveva espresso, sulle medesime, parere contrario.

Il sottosegretario COSSIGA, richiamandosi alle osservazioni già formulate nella scorsa seduta, conferma l'invito ai presentatori a ritirare l'emendamento 3.2.

Il senatore SCANU (*PD*) insiste per la votazione degli emendamenti.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posti separatamente in votazione, gli emendamenti 3.2 e 3.3 risultano respinti.

Interviene quindi per dichiarazione di voto sull'emendamento 3.4 il senatore MARCENARO (*PD*). Fa presente che la proposta emendativa a propria firma affronta la medesima tematica dell'emendamento 3.1 presentato dal relatore Ramponi nel senso di prescrivere un'informativa periodica del Governo al Parlamento sulla situazione, i risultati e le prospettive delle missioni internazionali di pace. Qualora si fosse verificato un consenso presso le Commissioni riunite sull'emendamento 3.1, sarebbe stato disponibile a ritirare la propria proposta, in caso contrario, insiste per la votazione della stessa.

Posto ai voti l'emendamento 3.4 viene respinto.

Il relatore per la 3^a Commissione BETTAMIO (*PdL*) rileva a propria volta come sarebbe stato auspicabile individuare una riformulazione degli emendamenti 3.4 e 3.1.

Il presidente DINI ricorda che la Commissione Affari costituzionali ha espresso sull'emendamento 3.1 un parere non ostativo, con osservazioni, di cui dà lettura, relative alla non congruità rispetto al sistema normativo vigente delle previsioni ivi proposte.

Il relatore per la 4^a Commissione RAMPONI (*PdL*) ricorda che l'emendamento in esame si propone di dare maggiore risalto al ruolo del Parlamento in occasione dell'avvio o della prosecuzione delle missioni internazionali, e che tale necessità aveva incontrato, nella sostanza, la condivisione di tutte le forze politiche e del Governo.

Osserva, inoltre, che la partecipazione militare italiana ad operazioni internazionali è una fattispecie relativamente recente, e pertanto non venne, a suo tempo, espressamente considerata dal testo costituzionale, che conferisce alle Camere precisi poteri in ordine alla deliberazione del solo stato di guerra. In ragione di ciò, ricorda di aver presentato, il 29 aprile 2008, un apposito disegno di legge (n. 168), che provvede ad operare le opportune modifiche agli articoli 78 ed 87 della Costituzione, sempre al fine di conferire al Parlamento il giusto ruolo su di una tematica particolarmente sentita.

Nell'invitare il Governo ad una ponderata riflessione sul tema, a suo giudizio di estrema importanza, ed apprezzate le circostanze, dichiara quindi di ritirare l'emendamento 3.1.

Il presidente DINI fa presente che, al di là dei contenuti della proposta emendativa del relatore Ramponi, l'esigenza che il Governo fornisca alle Camere un'adeguata informativa in sede di predisposizione dei provvedimenti in materia di missioni internazionali di pace è unanimemente condivisa.

Il sottosegretario Stefania CRAXI conferma la massima disponibilità del Governo a riferire alle Camere sull'andamento delle missioni internazionali di pace e sugli intendimenti per la gestione delle stesse.

Il sottosegretario COSSIGA conferma a propria volta la disponibilità del Governo a riferire alle Camere sulle missioni internazionali periodicamente e altresì a seguito di specifica richiesta.

Il presidente DINI ricorda che nella discussione era emerso il rilievo per cui la proposta emendativa del relatore Ramponi avrebbe potuto introdurre aggravii procedurali nel caso di valutazione difforme dei due rami del Parlamento della proposta governativa di avviare nuove missioni.

Il relatore RAMPONI (*PdL*) sottolinea l'opportunità di pervenire ad una soluzione che preveda, in capo alle Camere, la possibilità di esprimere quanto meno un parere non vincolante in ordine alla partecipazione italiana alle missioni internazionali.

Il presidente DINI osserva che, in ogni caso, a seguito delle comunicazioni rese dal Governo sull'argomento, i parlamentari possono sempre intervenire, formulando le opportune osservazioni, e che queste ultime rappresentano per l'Esecutivo delle precise indicazioni di tipo politico.

Con riferimento, quindi, all'emendamento 3.5, ricorda che nella scorsa seduta il Governo aveva invitato i presentatori a valutare l'opportunità di un ritiro del medesimo.

Insistendo i firmatari, l'emendamento 3.5 viene posto ai voti e respinto dalle Commissioni riunite.

Concluso l'esame degli emendamenti, prende la parola per dichiarazione di voto la senatrice PINOTTI (PD), la quale, nell'apprezzare la sostanziale convergenza di intenti da parte di tutti i Gruppi parlamentari sulla partecipazione italiana alle operazioni internazionali, sottolinea la necessità di guardare alla tematica in esame prendendo in considerazione degli orizzonti più ampi rispetto al mero impegno militare.

Pone quindi l'accento sulla situazione in Afghanistan, la quale richiede non solo un impegno delle forze internazionali a tempo indefinito, ma anche la definizione di una strategia politica di ampio respiro volta alla ricostruzione – materiale, sociale e politica – del paese, ed al riguardo, sarebbe – a suo avviso – opportuno che l'Italia si facesse parte attiva nel proporre l'unificazione delle due operazioni internazionali avviate nell'area, ossia quella denominata *Enduring freedom*, e la missione ISAF.

Con riferimento, quindi, alla situazione medio orientale, dopo aver positivamente rimarcato i risultati ottenuti dalla missione UNIFIL in Libano, sottolinea la necessità di una decisa azione politica volta a pacificare la striscia di Gaza, attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati dalla crisi in corso nella regione.

Relativamente, infine, alla necessità di conciliare la partecipazione italiana alle operazioni internazionali con le risorse economiche disponibili, osserva che sarebbe opportuna una ponderata analisi al fine di valutare l'effettiva opportunità di partecipare a determinate operazioni, attraverso una chiara definizione degli obiettivi finali che le missioni stesse si propongono di raggiungere.

Conclude preannunciando, a nome della sua parte politica, il voto favorevole sul provvedimento in titolo.

Il senatore PEDICA (IdV) preannuncia il voto favorevole sul provvedimento, a nome del Gruppo parlamentare Italia dei Valori, in conformità alla posizione già assunta presso l'altro ramo del Parlamento.

Condivide l'esigenza di dare continuità all'impegno italiano nella partecipazione alle operazioni internazionali di pace e nella contestuale attività politica in un'ottica di stabilizzazione delle zone interessate. Ciò consente di rafforzare il prestigio del Paese nello scenario internazionale.

Rileva peraltro come a livello diplomatico il Governo avrebbe potuto dedicare maggiore impegno nel chiedere con decisione una tregua immediata in relazione ai recenti eventi nella striscia di Gaza.

Si sofferma quindi sul sostrato economico del provvedimento. Agli stanziamenti per il rifinanziamento delle missioni internazionali si sono aggiunti quelli per gli interventi alla cooperazione allo sviluppo, nonché quelli per il potenziamento delle attività di documentazione e analisi. La copertura finanziaria si ricollega parzialmente allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Reputa peraltro opportuno un approfondimento sulle modalità di finanziamento delle missioni nel secondo semestre del 2009, paventando il rischio di un'insufficienza dei fondi.

In conclusione, nel richiamare l'esigenza per il Governo di rimeditare il novero delle missioni a cui l'Italia partecipa, di verificare le modalità applicative delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e di fornire un'adeguata informativa alle Camere sull'andamento delle operazioni internazionali, ribadisce il parere favorevole sul provvedimento in esame.

Interviene quindi per una precisazione la senatrice AMATI (PD) che, nell'associarsi alle considerazioni svolte dalla senatrice Pinotti, esprime il proprio rammarico per la mancata approvazione di quelle proposte emendative che ponevano particolare attenzione alla sicurezza della popolazione civile, ed in particolare dell'emendamento 3.2, concernente la disattivazione degli ordigni inesplosi e l'educazione delle popolazioni al rischio derivante dalle mine.

Con successiva votazione viene poi conferito mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1334, autorizzandoli a svolgere la relazione oralmente.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONI 7^a e 9^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

Giovedì 12 febbraio 2009

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
POSSA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Autoretà europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la dottoressa Claudia Paoletti, funzionario scientifico dell'unità OGM, e la dottoressa Giselle Gizzi, assistente del direttore esecutivo.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e del segnale audio per l'audizione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove le Commissioni riunite convengano, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Convengono le Commissioni riunite.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati utilizzabili nel settore agricolo italiano per le produzioni vegetali, con particolare riguardo all'economia agroalimentare ed alla ricerca scientifica: audizione di rappresentanti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Dopo che il PRESIDENTE ha introdotto le tematiche oggetto dell'audizione, la dottoressa Claudia PAOLETTI si sofferma preliminarmente

sulle ragioni e sulle esigenze che portarono alla istituzione dell'EFSA nel 2002, evidenziando che le emergenze alimentari verificatesi nell'ultimo decennio – quali ad esempio la BSE e le diossine – comportarono una perdita di fiducia da parte dei consumatori sulla sicurezza della catena alimentare e un conseguente screditamento agli occhi dell'opinione pubblica delle autorità preposte a tali compiti. Tale situazione ha favorito l'istituzione di agenzie volte ad affrontare le problematiche alimentari a livello nazionale ed ha fatto altresì insorgere la necessità di ridisegnare le politiche comunitarie in materia.

L'audita, dopo essersi soffermata brevemente sulle normative comunitarie che hanno sancito l'istituzione dell'EFSA, sottolinea poi i compiti svolti da tale organismo, che si sostanziano in particolare nella consulenza alle istituzioni comunitarie, relativamente a tutti i settori collegati direttamente o indirettamente con gli alimenti e i mangimi, come pure nella garanzia dell'indipendenza scientifica delle opinioni e nella gestione dei profili attinenti alla comunicazione del rischio.

Si avvalgono dell'opera tecnico-scientifica dell'EFSA la Commissione europea, il Parlamento europeo e gli Stati membri. L'EFSA stessa ha facoltà di attivare autonomamente percorsi di ricerca e valutazione in settori nei quali appare opportuno un approfondimento. Con l'istituzione dell'EFSA si è operata una distinzione tra l'ambito tecnico-scientifico, attinente alla valutazione del rischio – cosiddetto *risk assessment* – e quello, di natura politica, inerente alla gestione dello stesso (cosiddetto *risk management*).

Tale impostazione di fondo connota l'EFSA come organismo autonomo, dotato di un consiglio di amministrazione indipendente ed estraneo alla struttura organizzativa della Commissione europea. Le attività affidate all'EFSA vengono espletate da gruppi di esperti, costituiti da componenti selezionati sulla base dell'esperienza scientifica e privi di profili atti a radicare un qualsivoglia conflitto di interesse rispetto alle operazioni svolte. Uno dei predetti gruppi – prosegue l'audita – si occupa della tematica degli organismi geneticamente modificati, fornendo risposte – cosiddette *opinion* – rispetto a domande tecniche, relative sia ai profili di tipo agroalimentare che agli aspetti di tipo ambientale.

La valutazione del rischio effettuata dal predetto gruppo di esperti – cosiddetto GMO Panel – si articola su vari piani attinenti, in particolare, alla valutazione tecnica delle istanze volte a conseguire l'autorizzazione all'introduzione di prodotti OGM sui mercati comunitari, come pure alla elaborazione di documenti-guida rivolti al settore industriale e alla ricerca scientifica.

Per quel che concerne le attività di comunicazione del rischio spettanti all'EFSA, va evidenziato che le stesse si sostanziano essenzialmente nella elaborazione di risposte a seguito di specifiche domande dei *risk managers*, quali la Commissione europea, gli Stati membri e il Parlamento europeo. Si fornisce, inoltre, risposta ai quesiti inoltrati dai cittadini dell'Unione europea.

La dottoressa Paoletti si sofferma poi sui moduli procedurali contemplati dalla direttiva 2001/18/CE, relativamente alla espressione da parte dell'EFSA della cosiddetta «*risk assessment opinion*» in merito all'incidenza, sul piano ambientale, degli organismi geneticamente modificati, evidenziando che l'*iter* procedimentale in questione comporta un'istruttoria ampia e articolata, nella quale vengono acquisiti i commenti e le obiezioni degli Stati membri, come pure le valutazioni scientifiche dell'EFSA. In base al principio di separazione tra l'area del *risk assessment* e quella del *risk management*, la decisione finale in merito all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati viene assunta dalla Commissione europea, alla quale quindi spetta in via esclusiva la gestione del rischio.

Analogo principio ispira anche la procedura contemplata dal regolamento comunitario n. 1829/2003, inerente all'*iter* procedimentale autorizzativo per l'utilizzo o la coltivazione di organismi geneticamente modificati, nel corso del quale i *dossier* pervenuti ai Paesi membri vengono sottoposti all'istruttoria dell'EFSA, che ne valuta il rischio, per poi essere oggetto, dopo una consultazione dei vari Stati, di decisione finale da parte della Commissione europea.

Tra le varie attività in corso di espletamento a cura dell'EFSA, la dottoressa Paoletti si sofferma sull'elaborazione delle linee guida per la valutazione di piante OGM, iniziata nel settembre del 2004.

Tale documento, che nella versione attuale si incentra soprattutto su profili di indirizzo di carattere generale, risulta non pienamente soddisfacente per quel che concerne la regolamentazione puntuale delle cosiddette «prove di campo». L'aggiornamento di tale documento, che l'EFSA sta effettuando in collaborazione con la Commissione europea, consentirà una definizione dei requisiti necessari per le «prove di campo», nonché l'individuazione di idonee metodologie, caratterizzate da maggiori *standard* di precisione statistica.

Relativamente alle «prove di campo», la dottoressa Paoletti sottolinea alcune difficoltà operative in quanto le normative di numerosi Stati europei vietano tali forme di sperimentazione, con la conseguente necessità per l'EFSA di effettuare tale attività in aree territoriali extraeuropee, con tutti i nodi problematici conseguenti a tale situazione.

L'EFSA, attraverso un'analisi comparativa, cerca di identificare le differenze fra le piante OGM e le «piante di controllo» non OGM, valutando le eventuali divergenze per quel che concerne la sicurezza alimentare, il valore nutrizionale e l'impatto ambientale. Tale attività comporta in ogni caso un margine di incertezza tanto più che le conoscenze scientifiche ed i metodi di analisi risultano in continua evoluzione.

Va poi evidenziato che l'EFSA, nel 2008, ha pubblicato un quadro comparativo tra il sistema di valutazione del rischio OGM in Europa e quello previsto in altre aree territoriali del pianeta. Da tale studio è emerso che l'Europa ha il sistema di valutazione più rigoroso del mondo, con conseguente elevato *standard* di sicurezza. Va peraltro precisato che le autorizzazioni concesse hanno la durata massima di dieci anni e che il loro

rinnovo è legato alla valutazione dei dati raccolti durante il periodo di monitoraggio.

La dottoressa Paoletti evidenzia che l'atteggiamento dei 27 Stati membri rispetto all'operato dell'EFSA risulta variegato, atteso che in alcuni contesti nazionali le attività espletate suscitano critiche, in altri apprezzamento.

L'audita conclude il proprio intervento soffermandosi su vari profili attinenti alla percezione del rischio alimentare nei vari Stati membri – in particolare sull'utilizzo di pesticidi e di prodotti OGM – prospettando l'opportunità di distinguere anche a livello nazionale l'ambito tecnico-scientifico da quello politico.

Seguono quesiti da parte dei senatori.

Il presidente della 9^a Commissione, senatore SCARPA BONAZZA BUORA dopo aver espresso apprezzamento per l'operato dell'EFSA e aver ricordato che l'istituzione di tale organismo è stata promossa in ambito comunitario soprattutto dall'Italia, ne sottolinea gli elevati *standard* di efficienza ed imparzialità, che costituiscono una congrua forma di garanzia per tutti i cittadini europei.

Chiede inoltre di chiarire se vi siano casi specifici in cui l'Italia abbia manifestato una particolare attenzione rispetto ad un determinato prodotto OGM.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD), soffermandosi sul quesito per ultimo formulato dal presidente Scarpa Bonazza Buora, chiede informazioni circa le piante OGM che più di altre sono oggetto di una peculiare attenzione da parte dell'EFSA.

Sollecita altresì un approfondimento rispetto alla percezione del rischio da pesticidi.

La dottoressa PAOLETTI precisa che l'Italia non è mai stata coinvolta nella fase iniziale della valutazione dei rischi attinenti ad un determinato prodotto OGM, in quanto le società multinazionali hanno sempre preferito attivare tale procedura presso altri Paesi europei, atteso l'atteggiamento di rigidità generalmente assunto dalle istituzioni italiane rispetto a tale materia.

Nelle fasi procedurali successive a quelle iniziali, l'Italia è stata peraltro coinvolta insieme agli altri Stati membri, come previsto dalle normative comunitarie. Nel contesto di tale fase istruttoria, l'Italia ha spesso inoltrato commenti che sono risultati ispirati più da principi e prese di posizione generali che da rilievi specifici relativi al prodotto OGM oggetto della procedura autorizzativa.

Va poi evidenziato che l'*iter* procedimentale in questione risulta caratterizzato da una discrasia tra l'istruttoria tecnico-scientifica e le votazioni finali sulla proposta di rilascio dell'autorizzazione; in molti casi infatti si è scelto di esprimere in sede tecnica un voto contrario rispetto al-

l'introduzione di un determinato prodotto OGM, nonostante non fosse emersa alcuna riserva in fase istruttoria.

Per quel che concerne la percezione del rischio da pesticidi, richiamato dalla senatrice Mariapia Garavaglia, va sottolineato che l'uso di prodotti geneticamente modificati ne riduce sicuramente l'utilizzo. Rispetto a tale profilo, tuttavia, l'EFSA non ha mai effettuato una valutazione costi-benefici, in quanto tale giudizio non viene prefigurato dalla normativa comunitaria.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA riprende brevemente la parola per sottolineare che la discrasia tra le risultanze tecniche emerse nel corso dell'istruttoria e le votazioni finali effettuate al termine della stessa costituisce sicuramente un'anomalia. Nell'evidenziare in senso critico una certa commistione tra l'ambito tecnico-scientifico e quello politico-gestionale, osserva che il *risk management* dovrebbe improntare esclusivamente le fasi procedurali successive a quella «tecnica», ed in particolare quella finale, nella quale il Consiglio dei Ministri dell'Unione europea è legittimato ad assumere una decisione in merito ad una determinata istanza di autorizzazione, sulla base anche di valutazioni di opportunità. Occorre invece, conclude, che le fasi procedurali di tipo tecnico restino avulse da qualsivoglia giudizio di natura politica.

La senatrice MONGIELLO (PD), nel manifestare stupore per la recente decisione della Francia di sperimentare alimenti geneticamente modificati senza tener conto del parere dell'EFSA, chiede di conoscere l'opinione degli auditi sulle conseguenze di tale atteggiamento rispetto agli altri Stati europei.

Domanda poi chiarimenti circa il rapporto tra l'Autorità e le agenzie per la sicurezza alimentare di ciascun Paese membro, con particolare riferimento al caso italiano, nel quale la specifica agenzia non è ancora attiva. In proposito, chiede di conoscere quali siano gli interlocutori nazionali dell'EFSA, anche rispetto ad altri organismi competenti che operano in Italia.

Nell'esprimere apprezzamento per il rilevante lavoro scientifico compiuto dall'Autorità, si interroga inoltre sui rischi per il cittadino di una eventuale decisione degli Stati difforme rispetto al parere reso dall'EFSA.

Dopo aver rimarcato l'esigenza che l'Italia renda operante la propria agenzia per la sicurezza alimentare, prevista a Foggia dal precedente Esecutivo, sollecita l'emanazione dei decreti attuativi, manifestando infine condivisione per le azioni concordate dai Ministeri dell'istruzione e dell'agricoltura, d'intesa con l'EFSA, per l'avvio di specifici corsi di formazione.

Il senatore ANDRIA (PD) esprime vivo compiacimento per il taglio oggettivo della relazione, enfatizzando altresì la terzietà delle riflessioni rese alla Commissione.

Domanda quindi se esista un confronto con altri organismi analoghi all'EFSA al di fuori dell'Europa, ed eventualmente in che forma esso sia disciplinato.

Con particolare riferimento ai quesiti posti all'EFSA dai soggetti interlocutori, chiede di conoscere l'apporto italiano, anche alla luce della mancata operatività dell'agenzia nazionale per la sicurezza alimentare. In proposito rammenta che l'attuale Governo ne aveva azzerato le risorse, poi recuperate a seguito di una ferma reazione, fra l'altro, del Partito Democratico.

Chiede infine chiarimenti circa le modalità di selezione degli esperti scientifici per provenienza territoriale, con particolare riguardo alla presenza italiana.

La dottoressa PAOLETTI precisa che l'EFSA non entra nel merito delle decisioni dei singoli Stati. In relazione alla scelta della Francia, fa presente che l'autorizzazione di prodotti OGM nel mercato europeo è comunque subordinata al rispetto di precisi requisiti, obbligatori per tutti i Paesi membri. Ciò non toglie, prosegue, che ciascuno Stato può impedire la commercializzazione di determinati alimenti.

Segnala poi che, a dispetto delle critiche provenienti dai diversi soggetti interessati, l'EFSA agisce nel rigoroso rispetto dei termini imposti dalla legislazione vigente, secondo cui il termine massimo per elaborare un'opinione è di 6 mesi nonostante non siano previsti limiti alle domande. Puntualizza comunque che fino ad oggi l'Autorità ha rispettato le scadenze, tenendo conto anche dei periodi di sospensione conseguenti ai supplementi di istruttoria avanzati presso le multinazionali che richiedono l'autorizzazione di prodotti OGM.

Comunica poi che l'Autorità interloquisce in Italia in particolare con l'Istituto superiore di sanità e il Ministero della salute e che nell'ambito della sua struttura interna è previsto un foro consultivo al quale sono invitati rappresentanti di tutti i Paesi.

La senatrice MONGIELLO (PD) eccepisce che, dati i soggetti con cui l'Autorità si rapporta in Italia, sembra venir meno il suo carattere di organo terzo ed indipendente.

La dottoressa PAOLETTI fa presente comunque che l'Italia non è l'unico Paese privo di una agenzia nazionale e che i rapporti con l'EFSA sono sicuramente migliori rispetto ad altri Paesi europei. La creazione di una agenzia nazionale rientra a suo avviso nelle scelte interne di ogni Stato.

Con riferimento ai possibili rischi per i cittadini, ritiene che la legislazione europea vigente sia sufficiente per una corretta informazione, anche con riguardo al campionamento e alla etichettatura dei prodotti geneticamente modificati.

Sottolinea inoltre che l'Europa richiede maggiori dettagli tecnici rispetto alle omologhe autorità di altri Paesi, come ad esempio gli Stati

Uniti; pertanto, i tempi sono più rallentati, in considerazione dell'esigenza di più approfonditi controlli e della sperimentazione in campo.

Quanto alla selezione degli esperti, comunica che a giugno si procederà al rinnovo dei pannelli scientifici rispetto ai quali le candidature sono aperte a tutti i cittadini europei. La valutazione dei *curricula* si basa soprattutto su meriti scientifici e sull'assenza di eventuali conflitti di interesse, ferma restando la necessità di garantire un'equa rappresentanza di tutti i Paesi e tra uomo e donna.

Prende brevemente la parola la dottoressa Gisele GIZZI, la quale assicura che gli esperti italiani sono ben rappresentanti in tutti i settori scientifici dell'EFSA analogamente agli altri grandi Paesi europei.

Il presidente della 7^a Commissione, senatore POSSA, esprime perplessità circa l'utilizzo del termine «opinione» per identificare la posizione scientifica espressa dall'EFSA, che invece, in quanto tecnica, dovrebbe avere maggiore autorevolezza. Ciò anche al fine di rendere più chiara la distinzione fra valutazione e gestione del rischio.

Domanda altresì se sussista una diversa gradazione nelle valutazioni rispetto alle istanze poste all'Autorità, con riguardo ad esempio alle richieste di sola importazione o anche di coltivazione, nonché alla possibilità di limitare i prodotti solo ad alcune nicchie di mercato o a specifici alimenti.

La dottoressa PAOLETTI precisa che il termine «opinione» è previsto nelle fonti normative che disciplinano l'attività dell'Autorità. Del resto, prosegue, l'EFSA svolge un'attività scientifica ma di natura consultiva, corredata peraltro da numerosa documentazione, rispetto alle decisioni della Commissione europea e degli Stati membri circa l'autorizzazione.

Sottolinea inoltre che le valutazioni compiute dall'Autorità hanno ad oggetto dati forniti dalle stesse aziende, per cui si tratta effettivamente di elaborare un'opinione su un lavoro presentato da altri soggetti.

Conferma conclusivamente che i criteri di valutazione sono commisurati al tipo di domanda presentata.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dichiara conclusa l'audizione. Rinvia indi il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 12 febbraio 2009

128^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1306) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che, in ordine alla proposta 8.900, occorre acquisire chiarimenti al fine di valutare il meccanismo contabile di trasferimento in relazione alla effettiva disponibilità delle risorse; in ordine alla proposta 8.902 occorre acquisire una quantificazione degli oneri. Sulla proposta 7.0.4 (testo 2), fa presente che essa appare suscettibile di determinare una stabilizzazione di personale (nel limite di 25 unità) con il vincolo di attuare tale disposizione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tal riguardo, al fine di verificare la neutralità finanziaria della proposta, ritiene necessario acquisire elementi volti a dimostrare che a tali nuovi e maggiori oneri si possa provvedere con le risorse disponibili. Rileva, altresì, la necessità di valutare l'opportunità di chiarire che le risorse disponibili debbano intendersi riferite al bilancio dell'Ente Parco ivi indicato e che il contingente di 25 unità di personale dovrebbe essere graduabile in relazione alle risorse disponibili. In merito alla proposta 8.903, volta a raddoppiare la dotazione organica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, segnala che, in assenza di un meccanismo idoneo, la clausola di invarianza degli oneri non appare suffi-

ciente a garantire la neutralità finanziaria della proposta. Fa presente, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Commissione deve rendere il parere anche sulla proposta 5.200a (testo corretto). In relazione a tale emendamento, fa presente che, anche se viene previsto un meccanismo compensativo di stipula di una convenzione per lo smaltimento di taluni rifiuti e la corrispondenza esenzione dalla tariffa, tuttavia le convenzioni in essere tra gli enti locali e i gestori dello smaltimento rifiuti non potrebbero essere modificate in modo tale da ridurre l'onere per il comune. Di conseguenza, la proposta finisce per determinare una minore entrata per l'ente locali in misura pari all'esenzione dalla tariffa. Per quanto concerne le proposte 7.0.4 (testo 2) e 8.903, ritiene che la Commissione dovrebbe porre attenzione a disposizioni volte a incrementare spese di personale a carattere pluriennale.

Il senatore FERRARA (*PdL*), sulla proposta 8.903, fa presente che la legge finanziaria per il 2007 prevedeva risorse per la stabilizzazione dei precari. Ritiene che l'emendamento sia mirato soltanto ad adeguare la pianta organica, misura che può essere adottata soltanto con norma di legge. Ritiene pertanto che l'emendamento non abbia profili finanziari critici.

Il sottosegretario VEGAS rileva che la proposta 8.900 non ha profili finanziari. In relazione all'emendamento 8.902, ritiene che si tratti di una copertura sul bilancio a legislazione vigente. In relazione alle proposte 7.0.4 (testo 2) e 8.903, esprime avviso contrario in quanto si tratta di norme che regolano maggiori oneri di personale. Esprime, infine, avviso contrario sull'emendamento 5.200a (testo corretto).

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 5.200a (testo corretto), 8.902, 7.0.4 (testo 2) e 8.903, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

La Commissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI, stante l'esigenza di rendere il parere sull'atto Senato n. 307, avverte che al termine della seduta plenaria è convocata una seduta della Sottocommissione per i pareri.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 12 febbraio 2009

49^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1367) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, al fine di consentire tempi congrui per l'approfondimento dei vari profili inerenti alla materia in questione, propone di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti, stabilito nella seduta di ieri, fissandolo per le ore 16 di mercoledì 18 febbraio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 12 febbraio 2009

50^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Antonio Costato, vice presidente di Confindustria con delega per l'energia ed il mercato.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PARAVIA (*PdL*) dà conto della riformulazione dell'emendamento 10.0.1 (testo 2), nonché dell'emendamento 20.0.2 (entrambi pubblicati in allegato).

Sono altresì depositati dai rispettivi presentatori i testi riformulati degli emendamenti 1.1 (testo 2), 1.2 (testo 2) e 1.3 (testo 2), tutti pubblicati in allegato.

Il presidente CURSI avverte che gli emendamenti testé depositati verranno trasmessi alle Commissioni competenti per il prescritto parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CURSI comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle ricadute dei costi dell'energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese: audizione di rappresentanti di Confindustria

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente CURSI ringrazia il dottor Antonio Costato, vicepresidente di Confindustria con delega per l'energia ed il mercato, per aver corrisposto all'invito della Commissione e gli dà quindi la parola per una relazione introduttiva alla quale potranno seguire i quesiti dei Commissari.

Il dottor COSTATO illustra un documento che deposita agli atti della Commissione, concernente il mercato elettrico, il mercato del gas naturale nonché, infine, la tematica dei prezzi dei carburanti. Sottolinea che l'alto livello dei prezzi dell'energia elettrica praticato in Italia, è da attribuire in primo luogo alla qualità del parco di generazione, sbilanciato nei confronti dei combustibili fossili; in secondo luogo alla mancanza di una completa interconnessione tra le varie sottozone in cui risulta diviso il Paese; infine alla scarsa concorrenza che ha fino ad oggi caratterizzato il mercato dell'elettricità. Gli effetti della struttura di generazione che caratterizza la produzione di energia elettrica in Italia hanno fatto sì che il prezzo all'ingrosso della borsa elettrica nel 2008 sia risultato mediamente più alto di oltre il 35% rispetto al prezzo medio delle principali borse elettriche europee. Osserva a tale proposito che l'Italia presenta delle forti criticità dovute alle strozzature nelle interconnessioni esistenti all'interno del territorio nazionale, ciò che incide inevitabilmente sul costo dell'energia. A tal fine gli interventi da realizzare con priorità concernono il completamento del processo di liberalizzazione, con un'adeguata riforma del mercato, la realizzazione delle interconnessioni che in taluni casi sconta anche difficoltà di carattere locale, la diversificazione del mix di fonti energetiche e a tale proposito appare ineludibile la scelta del ritorno al nucleare.

Dopo aver espresso positivo apprezzamento per la riforma del mercato avviata con l'articolo 3 della legge 2 del 2009 (che ha convertito

il cosiddetto decreto legge anticrisi), il dottor Costato ribadisce l'importanza degli interventi infrastrutturali e si sofferma quindi sulle linee di azione per la ripresa del nucleare. In tale ambito assumono particolare rilevanza la necessità di un'adeguata comunicazione, i criteri per la selezione dei siti, nonché le regole da concordare sulla compensazione del supposto disagio. Analoga importanza assume poi il tema del *permitting* che caratterizza anche altri processi autorizzatori, ma ancora di più le scelte in tema di nucleare, in quanto le stesse sono connotate da una particolare valenza politica che coinvolge il tema della preferenza nella consegna dell'energia, la scelta della tecnologia e quindi dei fornitori (anche stranieri) della stessa, la scelta delle imposizioni in materia di *decommissioning*, la scelta dei siti e corrispondenti compensazioni, la scelta dei soggetti beneficiari delle licenze per realizzare le centrali.

Affrontando il tema del gas naturale il dottor Costato sottolinea che la dipendenza dell'Italia dalle importazioni resta sensibilmente elevata, nonostante la riduzione delle quantità importate. Anche in questo contesto appare necessario migliorare il sistema di approvvigionamento del gas, obiettivo da perseguire contestualmente ad una politica di riduzione del prezzo soprattutto sollecitando l'operatore *incumbent*.

Il dottor Costato dà infine conto dell'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare benzina e gasolio, che sembrano essersi mossi in simmetria con gli andamenti dell'area euro. Esprime l'avviso che margini di miglioramento possono essere conseguiti intervenendo sulla rete di distribuzione che andrebbe razionalizzata per numero e diversificata per attori, favorendo l'ingresso nel mercato anche di soggetti diversi dai raffinatori, autorizzando altresì la vendita di prodotti *non oil* anche per tutta la giornata, secondo la prassi prevalente in altri paesi europei.

Intervengono quindi per porre alcuni quesiti e richieste di chiarimento il senatore MESSINA (*PdL*), che si sofferma sulle ragioni per cui l'Italia è fortemente dipendente dall'estero nell'approvvigionamento energetico e il senatore SANGALLI (*PD*) che, pur condividendo alcune delle osservazioni del dottor Costato, esprime l'avviso che per lo sviluppo di centrali nucleari siano necessari investimenti così elevati da rendere preferibile l'utilizzo di tali risorse finanziarie per la promozione e lo sviluppo di nuove attività di ricerca in campo energetico.

Il presidente CURSI in merito alle osservazioni del dottor Costato sulle attività svolte dall'ENI, rileva come si debba dare atto a tale società di aver recentemente avviato una serie di importanti investimenti in alcune aree strategiche del mondo per garantire all'Italia una maggiore sicurezza negli approvvigionamenti energetici.

Dopo una breve richiesta di chiarimenti del senatore VETRELLA (*PdL*), sui meccanismi della domanda e dell'offerta di energia, la senatrice FIORONI (*PD*) richiede di conoscere la posizione di Confindustria in me-

rito alla promozione di energie rinnovabili, anche in considerazione degli obiettivi fissati recentemente dall'Unione europea.

Il dottor COSTATO, in risposta ai senatori intervenuti, rileva come il mercato elettrico italiano presenti tuttora delle consistenti asimmetrie dovute al mancato completamento del mercato stesso. Si sofferma inoltre sulla inadeguatezza della rete infrastrutturale e sulle difficoltà di ordine burocratico che gli investitori incontrano per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento della rete di distribuzione. In relazione alle osservazioni sull'energia nucleare per la produzione di energia elettrica, lamenta il dissipamento di un patrimonio di conoscenze avvenuto in Italia a seguito del blocco, con *referendum*. Da ultimo ribadisce che, nell'ambito dell'importante ruolo svolto dall'ENI, si dovrebbero individuare delle modalità e dei trattamenti di maggior favore per i consumatori italiani, siano essi famiglie o imprese.

Dopo una breve richiesta di precisazioni del presidente CURSI in merito alle speculazioni verificatesi sui prezzi dei prodotti petroliferi nel primo semestre del 2008, il dottor COSTATO fornisce i chiarimenti richiesti evidenziando come i fenomeni speculativi sono da sempre stati presenti in qualsiasi sistema economico.

Il presidente CURSI ringrazia il dottor Costato per l'importante contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1195

Art. 1.

1.1 (Testo 2)

VICARI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Per contratto di rete tra imprese, si intende il contratto con cui un gruppo di imprese determina forme di coordinamento stabile tra le attività che costituiscono l'oggetto delle stesse, in funzione del perseguimento di uno scopo comune.

2. Nel contratto di rete tra imprese, da stipulare in forma scritta, devono essere indicati:

a) l'oggetto mediante il quale la rete di imprese individua la strategia finalizzata ad accrescere e rafforzare la convergenza economica e produttiva delle imprese aderenti, nonché l'interdipendenza funzionale tra le stesse, tenendo conto delle peculiarità del settore economico, del contesto territoriale di riferimento e dei processi di innovazione tecnologica richiesti dal mercato;

b) l'organizzazione della rete, che può essere stabilita in forma gerarchica o di interdipendenza tra i soggetti partecipanti, con la relativa attribuzione dei poteri tra gli stessi anche ai fini della soggettività attiva e passiva nei rapporti giuridici tra le imprese aderenti e i soggetti terzi, i soggetti finanziatori, la Pubblica amministrazione, le strutture creditizie e il fisco;

c) i criteri e le modalità di collaborazione e di partecipazione al contratto da parte di enti pubblici o privati, anche di natura associativa, in grado di fornire alle imprese servizi e competenze di gestione manageriale utili a garantire il rafforzamento delle loro capacità strutturali;

d) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto, anche rispetto agli enti di cui alla lettera c);

e) le cause di scioglimento;

f) la durata

g) i criteri di costituzione di un apposito fondo patrimoniale.

3. Il gruppo di imprese aderenti al contratto di rete può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo accordi tra i soggetti stipulanti, è conferita la rappresentanza verso terzi.

4. Per le obbligazioni assunte in nome del gruppo di imprese aderenti al contratto di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sullo specifico fondo di cui al comma 2, lettera g). I creditori particolari dei soggetti aderenti alla rete non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per tutta la durata del contratto di rete i soggetti aderenti non possono chiedere la divisione del fondo.

5. Al contratto di rete tra imprese si applicano le norme del codice civile e le disposizioni vigenti relative alla iscrizione nel Registro delle imprese.

6. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, le parole: "anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317" sono soppresse.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.2 (Testo 2)

CAGNIN, MONTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Per contratto di rete tra imprese, si intende il contratto con cui un gruppo di imprese determina forme di coordinamento stabile tra le attività che costituiscono l'oggetto delle stesse, in funzione del perseguimento di uno scopo comune.

2. Nel contratto di rete tra imprese, da stipulare in forma scritta, devono essere indicati:

a) l'oggetto mediante il quale la rete di imprese individua la strategia finalizzata ad accrescere e rafforzare la convergenza economica e produttiva delle imprese aderenti, nonché l'interdipendenza funzionale tra le stesse, tenendo conto delle peculiarità del settore economico, del contesto territoriale di riferimento e dei processi di innovazione tecnologica richiesti dal mercato;

b) l'organizzazione della rete, che può essere stabilita in forma gerarchica o di interdipendenza tra i soggetti partecipanti, con la relativa attribuzione dei poteri tra gli stessi anche ai fini della soggettività attiva e passiva nei rapporti giuridici tra le imprese aderenti e i soggetti terzi, i soggetti finanziatori, la Pubblica amministrazione, le strutture creditizie e il fisco;

c) i criteri e le modalità di collaborazione e di partecipazione al contratto da parte di enti pubblici o privati, anche di natura associativa,

in grado di fornire alle imprese servizi e competenze di gestione manageriale utili a garantire il rafforzamento delle loro capacità strutturali;

d) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto, anche rispetto agli enti di cui alla lettera c);

e) le cause di scioglimento;

f) la durata

g) i criteri di costituzione di un apposito fondo patrimoniale.

3. Il gruppo di imprese aderenti al contratto di rete può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo accordi tra i soggetti stipulanti, è conferita la rappresentanza verso terzi.

4. Per le obbligazioni assunte in nome del gruppo di imprese aderenti al contratto di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sullo specifico fondo di cui al comma 2, lettera g). I creditori particolari dei soggetti aderenti alla rete non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per tutta la durata del contratto di rete i soggetti aderenti non possono chiedere la divisione del fondo.

5. Al contratto di rete tra imprese si applicano le norme del codice civile e le disposizioni vigenti relative alla iscrizione nel Registro delle imprese.

6. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, le parole: "anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317" sono soppresse.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.3 (Testo 2)

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Per contratto di rete tra imprese, si intende il contratto con cui un gruppo di imprese determina forme di coordinamento stabile tra le attività che costituiscono l'oggetto delle stesse, in funzione del perseguimento di uno scopo comune.

2. Nel contratto di rete tra imprese, da stipulare in forma scritta, devono essere indicati:

a) l'oggetto mediante il quale la rete di imprese individua la strategia finalizzata ad accrescere e rafforzare la convergenza economica e produttiva delle imprese aderenti, nonché l'interdipendenza funzionale tra le stesse, tenendo conto delle peculiarità del settore economico, del

contesto territoriale di riferimento e dei processi di innovazione tecnologica richiesti dal mercato;

b) l'organizzazione della rete, che può essere stabilita in forma gerarchica o di interdipendenza tra i soggetti partecipanti, con la relativa attribuzione dei poteri tra gli stessi anche ai fini della soggettività attiva e passiva nei rapporti giuridici tra le imprese aderenti e i soggetti terzi, i soggetti finanziatori, la Pubblica amministrazione, le strutture creditizie e il fisco;

c) i criteri e le modalità di collaborazione e di partecipazione al contratto da parte di enti pubblici o privati, anche di natura associativa, in grado di fornire alle imprese servizi e competenze di gestione manageriale utili a garantire il rafforzamento delle loro capacità strutturali;

d) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto, anche rispetto agli enti di cui alla lettera c);

e) le cause di scioglimento;

f) la durata

g) i criteri di costituzione di un apposito fondo patrimoniale.

3. Il gruppo di imprese aderenti al contratto di rete può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo accordi tra i soggetti stipulanti, è conferita la rappresentanza verso terzi.

4. Per le obbligazioni assunte in nome del gruppo di imprese aderenti al contratto di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sullo specifico fondo di cui al comma 2, lettera g). I creditori particolari dei soggetti aderenti alla rete non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per tutta la durata del contratto di rete i soggetti aderenti non possono chiedere la divisione del fondo.

5. Al contratto di rete tra imprese si applicano le norme del codice civile e le disposizioni vigenti relative alla iscrizione nel Registro delle imprese.

6. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, le parole: "anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317" sono soppresse.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 10.**10.0.1 (Testo 2)**

IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 10-bis.

(Anticontraffazione dei prodotti agroalimentari, monitoraggio delle produzioni e controllo della filiera ittica)

1. Al fine di rafforzare le azioni di contrasto alle contraffazioni, alle frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica, alla commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in attuazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 4 della Legge 11 marzo 2006 n. 81 ed avvalendosi, limitatamente alle attività di controllo e nell'ambito delle rispettive competenze, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, promuove, le iniziative necessarie per assicurare, rispettivamente, la bioagrosicurezza e la bioitticosicurezza delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo sul territorio nazionale.

2. Il Ministero trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione nella quale illustra, con riferimento all'anno precedente, le iniziative assunte a tutela della bioagrosicurezza e della bioitticosicurezza, con specifico riguardo:

a) alle iniziative di formazione e di informazione;

b) alle attività di controllo effettuate, distinguendo quelle rivolte alle produzioni di qualità regolamentata e quelle effettuate nei singoli settori produttivi;

c) agli illeciti riscontrati nelle attività di controllo, indicando le contestazioni amministrative sollevate, i sequestri effettuati e le notizie di reato inviate, anche con specifico riguardo al reato di cui all'articolo 517-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 9, comma 1, lettera e) della presente legge.

3. Nella relazione di cui al comma 2, il Ministero dà un quadro complessivo delle tendenze del settore agro alimentare italiano nel contesto internazionale, prospettando le modifiche alla normativa vigente che ritenga necessarie per garantire la bioagrosicurezza e della bioitticosicurezza delle produzioni e dei prodotti.

4. Per potenziare le azioni di contrasto alle contraffazioni e di monitoraggio della produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola, tenuto conto di quanto previsto nel Reg. (CE) 2153/2005, i frantoi oleari hanno l'obbligo di comunicare all'AGEA, nell'ambito di quanto previsto dall'ar-

ticolo 20, della Legge 6 febbraio 2007, n. 13, anche le informazioni relative all'origine del prodotto trasformato.

5. L'AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del Reg. (CE) 1290/2005, definisce il dettaglio dei dati da fornire per ciascuna azienda agricola nonché le regole di registrazione e di controllo delle informazioni di cui al comma che precede e, nell'ambito dei servizi del SIAN, realizza e mette a disposizione dei soggetti della filiera interessati alla tracciabilità del prodotto le funzioni di alimentazione e fruizione dei dati sopra individuati, provvedendo, anche mediante specifici accordi di servizio con le Unioni riconosciute dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione dei servizi.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati, per l'anno 2009, in euro 14 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, relativa al "Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare". Le risorse necessarie all'attuazione dei commi 1, 2 e 3, quantificate in euro 7 milioni per l'anno 2009, per iniziative volte a garantire la bioagrosicurezza ed il monitoraggio delle produzioni agricole ed agroalimentari e in euro 2 milioni per l'anno 2009, per le iniziative volte a garantire le attività di controllo per la bioitticosicurezza e di monitoraggio della filiera ittica, vengono assegnate da AGEA secondo le modalità di cui al comma 4-ter, dell'articolo 4, della legge 11 marzo 2006 n. 81. La complessiva dotazione di euro 14 milioni per l'anno 2009 potrà essere incrementata mediante corrispondente riassegnazione dei contributi versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni. Per l'attuazione dei commi 4 e 5 è istituito, nello stato di previsione dell'AGEA, un fondo denominato "Fondo per la tracciabilità dei prodotti olio d'oliva e olive da tavola" alla cui dotazione si provvede per euro 5 milioni per l'anno 2009. Con specifico riferimento alle sole attività di controllo in materia di bioitticosicurezza, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 da destinare a favore del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia-Costiera al fine di garantire lo svolgimento delle relative attività operative. All'onere derivante dal periodo precedente si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell'art. 60, comma 8, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 20.**20.0.2**

IL RELATORE

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Articolo 20-bis.

(Modifica della delega in materia di riordino degli enti di ricerca)

Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2009";

b) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole "degli statuti" sono inserite le seguenti "e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione";

c) al comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* formulazione e deliberazione degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell'università e della ricerca. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità. I predetti statuti sono deliberati previo parere dei consigli scientifici".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti di ricerca, all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge, 24 novembre 2006, n. 285, all'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS), di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'Ente nazionale per l'assistenza magistrato (ENAM), di cui al decreto luogotenenziale del capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 7 marzo 1953, n. 190, e successive modifiche e all'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema dell'Istru-

zione (INVALSI), istituito con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 e riordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e dall'articolo 1 del decreto-legge 7 settembre 2007 n.147 convertito, con modificazioni dalla legge n.176 del 25 ottobre 2007.».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 12 febbraio 2009
58^a Seduta (1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Fazio.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

- (10) Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore*
- (51) TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*
- (136) PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*
- (281) CARLONI e CHIAROMONTE. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*
- (285) BAILO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato*
- (483) MASSIDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente*
- (800) MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita*
- (972) VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà*
- (994) BAILO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento*
- (1095) RIZZI. – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale*
- (1188) BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative*

(1323) *D'ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura*

(1368) *D'ALIA e FOSSON. – Disposizioni in materia di accanimento terapeutico*

– e **petizione n. 428 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore GUSTAVINO (*PD*), soffermandosi puntualmente sull'impianto complessivo dello schema di testo unificato proposto dal relatore, sollecita una riflessione sul tema connesso alle cure palliative. Consapevole che la materia della palliazione costituisca l'oggetto di taluni disegni di legge già in corso di esame presso l'omologa Commissione della Camera dei deputati, si rammarica tuttavia che nell'ambito di una disciplina organica sul «fine vita» – come quella che con lo schema di testo unificato il relatore intende proporre – non sia dedicato uno specifico spazio al trattamento del dolore, che al pari di ogni altro trattamento sanitario riguarda da vicino la dignità della persona del paziente, così come dei suoi congiunti. Occorre quindi, a suo giudizio, creare le opportune condizioni affinché il «fine-vita» non sia lesivo della dignità del paziente, sollecitando in proposito l'adozione di idonee misure di conforto assistenziale. In particolare, compito del legislatore sarebbe non solo quello di colmare il vuoto legislativo esistente in tema di dichiarazioni anticipate di trattamento, ma anche quello di assicurare idonea e dignitosa assistenza ai malati terminali.

Sottolinea quindi l'esigenza di semplificare la complessità delle procedure per l'espressione delle dichiarazioni anticipate di trattamento, che nella proposta del testo unificato presentata dal relatore prevedono il ricorso al notaio: tali procedure, pur essendo volte ad offrire maggiore garanzia all'esigenza di tutela della volontà del dichiarante, potrebbero rappresentare un inutile appesantimento. A questo riguardo, sarebbe preferibile prevedere unicamente la possibilità di affidare le proprie volontà alla figura del medico.

Concorda, infine, sulle disposizioni dello schema di testo unificato proposto dal relatore in tema di accanimento terapeutico, ricordando al riguardo come l'arte medica debba essere esercitata secondo scienza e coscienza, senza che possa mai tradursi nell'applicazione di trattamenti inutili o non proporzionati. In questo quadro, considera la nutrizione e l'alimentazione artificiali non come terapie intese a curare una determinata patologia, bensì come forme di accompagnamento del malato terminale verso la fine della vita. Osserva quindi come in relazione a tale profilo, si concentri una delle più alte espressioni di civiltà, occorrendo garantire dignità al vivere come la dignità al morire, nel presupposto tuttavia che la seconda non si ponga quale preconditione o soluzione della prima. Pur riconoscendo come il tema dell'idratazione e della nutrizione artificiali sia altamente controverso, augura tuttavia che possa svolgersi al riguardo un proficuo confronto democratico.

Il presidente TOMASSINI, nel ringraziare il senatore Gustavino, ritiene che le considerazioni da questi espresse potranno costituire un prezioso ausilio per il prosieguo dei lavori della Commissione.

Il senatore Leopoldo DI GIROLAMO (*PD*), con riferimento alle recenti vicende che hanno interessato la vita politica, rileva in particolare come l'importanza e la delicatezza di un tema che involge le coscienze di ognuno, avrebbe richiesto un maggiore rispetto da parte del Governo. La scelta operata dal Governo di procedere alla adozione di un decreto-legge ha, invece, consumato uno scontro istituzionale con la Presidenza della Repubblica e la magistratura, con l'obiettivo precipuo, a suo avviso, di rompere l'equilibrio tra poteri dello Stato che, nella loro reciproca autonomia, costituiscono la base dello Stato moderno e della Carta costituzionale, nella prospettiva di realizzarne uno nuovo caratterizzato dalla prevalenza dell'Esecutivo. Tale impostazione si pone in assoluto contrasto con i fondamenti dello Stato moderno, caratterizzato dall'interrelazione tra i principi di autorità e libertà, fermo restando il compito esclusivo dello Stato nel tutelare esclusivamente i diritti di ciascuno. In questo quadro, occorre tuttavia che il Governo rimanga limitato, da un lato, dal dispiegarsi delle dinamiche proprie della democrazia grazie all'alternanza tra maggioranza e opposizione, dall'altro mediante la separazione dei poteri in reciproco equilibrio.

A suo giudizio, occorre, con l'impegno di tutti i Gruppi parlamentari, ricucire lo strappo istituzionale che si è consumato, quale richiamo al compito primo del Parlamento che è quello di legiferare secondo equilibrio, senza offrire le premesse perché un potere dello Stato possa prevalere sull'altro.

Condanna quindi l'eccessiva spettacolarizzazione di cui in questo contesto è stata oggetto una vicenda assolutamente privata, specialmente riguardo ad una materia che da molti anni attende la definizione di una disciplina organica. Ben nota è infatti da tempo l'esigenza di intervenire sui nuovi problemi posti dal progresso delle tecnologie mediche in relazione ai diritti fondamentali dell'uomo e ai diritti del malato, in cui la morte non è più una fine naturale ma viene estremamente dilatata. Auspica quindi che si pervenga all'elaborazione di una disciplina condivisa, che contribuisca ad offrire un quadro normativo certo che garantisca la piena espressione della volontà del soggetto e al tempo stesso esoneri il medico da eventuali responsabilità.

Nel richiamare i principi sanciti nell'articolo 32 della Costituzione, fa presente come la giurisprudenza abbia riconosciuto il diritto fondamentale dell'individuo alla salute, nella piena disponibilità dello stesso, di talché l'imposizione di un trattamento sanitario possa essere consentita solo ove sia diretta a preservare, oltre allo stato di salute del soggetto, anche la salute collettiva. La pratica terapeutica si compone del fondamentale diritto della persona malata di essere da un lato curata, dall'altro di essere rispettata come persona nell'integrità psico-fisica. Tale impostazione impone, quindi, al medico la necessità di acquisire un consenso informato

da parte del paziente, come peraltro anche sancito dalle norme deontologiche, in coerenza con il concetto di salute coniato dall'Organizzazione mondiale della sanità, inteso quale completo benessere fisico e psichico. In questo quadro, sottolinea l'importanza dell'alleanza terapeutica che si stabilisce tra medico e paziente, volta ad operare un bilanciamento tra il principio dell'autodeterminazione del paziente e quello dell'autonomia professionale del medico, per cui il paziente non è più oggetto di cura ma soggetto attivo delle decisioni.

Si sofferma infine sulla questione concernente l'accanimento terapeutico, con particolare riferimento ai trattamenti di sostegno vitale attuati soprattutto su pazienti in stato vegetativo permanente. Al riguardo, sottolinea l'esigenza di un leale confronto politico tenuto conto della centralità del tema, peraltro assai controverso nell'ambito della comunità scientifica e contrassegnato da scelte distinte con riferimento all'esperienza legislativa comparata. Occorre, a suo avviso, che sui trattamenti di sostegno vitale sia in primo luogo garantito il rispetto della volontà espressa dal soggetto nell'ambito delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

Esprime infine l'auspicio che il confronto possa proseguire scevro da radicalismi su valori non negoziabili, che costituiscono il portato dell'esperienza personale di ciascuno, nella prospettiva di pervenire, in quanto legislatori, ad offrire adeguate risposte alle esigenze avanzate dalla comunità intera, invitando quindi il relatore ad offrire il massimo impegno per realizzare un testo largamente condiviso.

Il PRESIDENTE propone di assumere la proposta di testo unificato avanzata dal relatore, pubblicata in allegato al resoconto sommario della seduta del 27 gennaio scorso, a base del seguito dell'esame congiunto.

La Commissione conviene.

Dopo una prima proposta del PRESIDENTE di fissare, alle ore 12 di giovedì 19 febbraio, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, su richiesta del senatore Ignazio MARINO (PD), il PRESIDENTE stesso ripropone di fissare, alle ore 12 di venerdì 20 febbraio, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti da riferire al testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

59^a Seduta (2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 9.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Segretario

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un Segretario.

Risulta eletta la senatrice PORETTI (PD).

La seduta termina alle ore 9,20.

60^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Fazio.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(10) Ignazio MARINO ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore*

(51) TOMASSINI ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

(136) PORETTI e PERDUCA. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(281) *CARLONI e CHIAROMONTE. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(285) *BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato*

(483) *MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente*

(800) *MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita*

(972) *VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà*

(994) *BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento*

(1095) *RIZZI. – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale*

(1188) *BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative*

(1323) *D'ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura*

(1368) *D'ALIA e FOSSON. – Disposizioni in materia di accanimento terapeutico*

– e **petizione n. 428 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella prima seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) fa preliminarmente presente di non avere ritenuto sinora necessario un intervento legislativo in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, poiché gli sembrava tale argomento ricco di implicazioni di natura etica e di difficile ricomposizione nell'ambito del confronto politico. La sentenza sul «caso Englaro», pur non riguardando direttamente la problematica del testamento biologico, è intervenuta sul tema del consenso informato alle cure sostenendo la possibilità di desumere dagli stili di vita di una persona – non più in grado di esprimere il suo consenso al trattamento dei sostegni vitali – la volontà di questa anche in modo presunto ed *ex post*. Alla luce di tale sentenza, è quindi giunto a condividere l'esigenza di un intervento legislativo che regoli le problematiche del «fine vita» e che stabilisca in maniera chiara le condizioni e i principi delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

Dopo aver ricordato i contenuti del documento prodotto dal Comitato nazionale di bioetica del 2003, che trovò l'accordo di laici e cattolici, sottolinea che il principio del «*favor vitae*» deve essere il fulcro della disciplina che il Parlamento sta elaborando, posto che la stessa Carta costituzionale è incentrata su valori volti alla promozione della vita e che occorre definire una disciplina sulle dichiarazioni anticipate di trattamento compatibile con l'articolo 32, secondo comma, della Costituzione. Tale disposizione può trovare attuazione solo se inserita nel più ampio contesto della tutela della persona umana, di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione. È compito del legislatore rendere attuale la tutela del diritto alla salute e, in particolare, i diritti della persona malata, in relazione ai progressi della

scienza medica e delle biotecnologie: tale progresso apre infatti costantemente interrogativi sulla definizione del limite terapeutico, nonché sulla ragionevolezza e proporzionalità dei trattamenti sanitari.

In tale contesto, la proposta del relatore aggiorna la tutela del diritto alla salute in virtù del principio di autodeterminazione e di indisponibilità della vita, riconoscendo il valore del consenso informato attraverso la disciplina delle dichiarazioni anticipate di trattamento, quale manifestazione della libertà di esprimere il consenso ai trattamenti sanitari nell'eventualità di una sopravvenuta causa di incapacità di intendere e volere.

Concorda sul carattere non vincolante delle dichiarazioni anticipate di trattamento che devono essere, in ogni caso, considerate alla luce degli eventuali progressi intervenuti nel campo della scienza medica e delle biotecnologie. È inoltre necessario prevedere una serie di limiti all'esercizio di tale diritto, nella prospettiva di scongiurare il rischio che l'autonomia del paziente possa trasformarsi in una richiesta di interventi eutanasi o di suicidio assistito.

Richiamati infine i contenuti dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, esprime l'auspicio di pervenire alla definizione di una disciplina organica sulle dichiarazioni anticipate di trattamento che garantisca il rispetto della dignità umana nel «fine vita».

Il senatore VILLARI (*Misto*) sollecita una riflessione sull'articolo 6, comma 5, del testo proposto dal relatore, con particolare riferimento all'esigenza di prevedere un idoneo coordinamento con le disposizioni in tema di espanto degli organi.

Il presidente TOMASSINI replica brevemente al senatore Villari rappresentando la disponibilità manifestata dal relatore nel raccogliere ogni utile suggerimento che possa contribuire alla definizione della disciplina.

Il senatore GRAMAZIO (*PdL*), dopo aver manifestato apprezzamento in merito al testo unificato elaborato dal relatore Calabrò, esprime l'auspicio che possa svolgersi un confronto politico serio e pacato sul tema delle dichiarazioni anticipate di trattamento volto a superare le profonde divisioni prodottesi in relazione alle vicende relative al caso Englaro. Nell'assicurare l'impegno a garantire il massimo sostegno al predetto testo, ricorda che la maggioranza della scorsa legislatura non è stato in grado di coagulare il consenso interno necessario a pervenire alla definizione di un documento su cui poter lavorare.

Richiama quindi ampi stralci di un documento elaborato da esponenti laici e cattolici facendo quindi riferimento all'esperienza legislativa comparata.

Con riferimento al testo elaborato dal relatore, concorda sulla previsione dei limiti di durata temporale delle dichiarazioni anticipate di trattamento finalizzate a tener conto dell'evoluzione della scienza medica e delle biotecnologie. Dichiarando quindi di condividere le modalità procedurali previste per la legittima espressione della volontà anticipata e conviene,

altresì, sull'esigenza che i trattamenti di alimentazione e idratazione artificiali non siano in alcun caso assimilabili a forme di accanimento terapeutico. Occorre infatti definire un quadro normativo in base al quale siano sempre garantiti i trattamenti di sostegno vitale. Nel richiamare al massimo rispetto per il dolore della famiglia Englaro, sottolinea l'esigenza di un intervento legislativo idoneo a sostenere mediante l'adozione di opportune iniziative tutte le famiglie che vivono questi drammi auspicando a questo riguardo un ruolo di coordinamento a livello centrale da parte del Ministero di riferimento nel rispetto delle competenze regionali in materia sanitaria.

Il presidente TOMASSINI comunica che, a seguito di sollecitazioni informali da parte del senatore Ignazio Marino, si procederà, a conclusione della discussione generale, ad un voto formale sulla adozione del testo unificato proposto dal relatore quale testo base per il seguito dell'esame. Al fine di proseguire nel solco della collaborazione che ha sempre improntato i lavori della Commissione, ha ritenuto di aderire alla richiesta del Gruppo del Partito Democratico, nonostante la Commissione abbia già convenuto, nella prima seduta antimeridiana di oggi, concordando anche sul termine per la presentazione degli emendamenti e non essendo intervenuta su tale scelta una formale richiesta di votazione. A tal proposito, ricorda che le modalità procedurali adottate nella prima seduta antimeridiana di oggi trovano ampio conforto nelle costanti prassi applicative del Regolamento.

La senatrice BIANCHI (PD) manifesta apprezzamento per la proposta del presidente Tomassini, suggerendo di anticipare il voto alla seduta già prevista per martedì 17 febbraio, senza aspettare necessariamente la conclusione della discussione generale.

Il presidente TOMASSINI fa presente l'opportunità di procedere a tale votazione, a conclusione della discussione generale, anche in considerazione del fatto che in tal senso è l'intesa raggiunta con il senatore Ignazio Marino.

Rimane confermato il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato alle ore 12 del 20 febbraio, da riferire al testo unificato proposto dal relatore.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 12 febbraio 2009

31^a Seduta*Presidenza della Presidente***BOLDI***La seduta inizia alle ore 8,35.**SULLA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN RELAZIONE AL PARERE ESPRESSO DALLA 14^a COMMISSIONE DEL SENATO SULL'ATTO COMUNITARIO N. 6*

La PRESIDENTE informa che la Commissione europea ha fatto pervenire, lo scorso gennaio, i propri commenti in merito al parere espresso dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, il 29 luglio 2008, relatrice la senatrice Licastro Scardino, sulla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale (COM(2008)426).

Ricorda che tale parere, inoltrato alla Commissione Affari costituzionali, è stato successivamente ed ulteriormente votato dalla 14^a Commissione, in sede di cosiddetta «doppia deliberazione», nella seduta del 29 ottobre 2008, provvedendo, in tal modo, a conferire al parere stesso il valore di atto fatto proprio dal Senato in quanto tale. Tant'è che la stessa Commissione europea, nel citato documento trasmesso, fa riferimento alle «osservazioni del Senato italiano», che accoglie favorevolmente con l'intenzione di «esaminarle in vista delle discussioni sulla proposta che si svolgeranno in seno al Parlamento europeo e al Consiglio».

La Presidente fa presente che la Commissione risponde nel dettaglio alle osservazioni specifiche formulate nel parere, mettendo in rilievo che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, della proposta, possono essere consentite differenze di trattamento fondate sull'età o sulla disabilità ove, per un dato prodotto finanziario, tali fattori siano determinanti nella valutazione dei rischi, trattandosi di questioni da esaminare caso per caso, di cui non è opportuno fissare in anticipo requisiti minimi.

La Commissione, inoltre, ricorda di aver ricevuto molti reclami riguardanti la discriminazione nel settore assicurativo e bancario, dichiarando però che l'uso dell'età e della disabilità da parte di banche e assi-

curazioni per valutare il profilo di rischio dei clienti non costituisce necessariamente una discriminazione e dipende invece dal prodotto.

La Commissione annuncia anche l'intenzione di avviare «un dialogo con l'industria assicurativa e bancaria insieme ad a parti interessate per raggiungere una migliore comprensione comune degli ambiti in cui l'età o la disabilità costituiscono fattori pertinenti per il tipo e per il prezzo dei prodotti offerti in questi settori».

A tale scopo – secondo i commenti della Commissione – si può trarre profitto dall'esperienza acquisita nell'applicare l'articolo 5 della direttiva 2004/113/CE del Consiglio, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura. Analogamente alla nuova direttiva proposta, tale articolo riguarda i servizi assicurativi e altri servizi finanziari connessi e autorizza «differenze proporzionate nei premi e nelle prestazioni individuali ove il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, in base a pertinenti e accurati dati attuariali e statistici». Prevede inoltre che siano «compilati, pubblicati e regolarmente aggiornati dati accurati» in materia.

Al fine di preparare la relazione sull'attuazione della direttiva 2004/113/CE, la Commissione si è impegnata a creare un gruppo di lavoro che l'assisti in sede di «esame delle prassi correnti degli Stati membri ... per quanto riguarda il sesso quale fattore nel calcolo dei premi e delle prestazioni», come previsto dall'articolo 16 della medesima direttiva. L'esercizio avverrà parallelamente, ma sarà senza dubbio utile per il dialogo con l'industria in merito alla nuova proposta (e viceversa).

Inoltre, prosegue la Presidente, per fondare il dialogo (e la revisione dell'articolo 5 della direttiva 2004/113/CE) su una solida base scientifica, la Commissione procederà a uno studio sull'uso del sesso, della razza o dell'origine etnica, della religione o delle convinzioni personali, dell'età, della disabilità e dell'orientamento sessuale da parte del settore assicurativo e bancario. Obiettivo dello studio sarà identificare le attuali pratiche negli Stati membri per quanto riguarda l'uso di tali fattori nella fornitura e nel tipo di prodotti finanziari, gli eventuali problemi di discriminazione e la regolamentazione o le misure volte a prevenire prassi discriminatorie.

D'altro canto, secondo la Commissione, se lo scopo dell'osservazione del Senato è aumentare la protezione contro la discriminazione fondata sull'età o sulla disabilità, vale la pena di ricordare che la proposta di direttiva si limita a fissare norme minime lasciando agli Stati membri la facoltà di introdurre misure più protettive.

Per l'Esecutivo comunitario, inoltre, l'articolo 4 della proposta prevede pari trattamento delle persone disabili, offrendo un accesso effettivo e soluzioni ragionevoli. Secondo l'articolo 4, paragrafo 2, non è obbligatorio garantire l'accesso effettivo e/o le soluzioni ragionevoli se ciò comporta un onere sproporzionato. L'onere non si ritiene sproporzionato ove sia compensato da misure esistenti nel quadro della politica di parità di trattamento dello Stato membro, misure che comprenderebbero finanziamenti pubblici. Detto articolo prevede inoltre che per valutare se le misure

in questione costituiscano un onere sproporzionato si debba tener conto, «in particolare, della dimensione delle risorse dell'organizzazione».

La Commissione europea arguisce poi che spetta ai singoli Stati membri decidere se accordare un finanziamento, e di che tipo, per aiutare le imprese a far fronte ai costi necessari per migliorare l'accesso o per offrire soluzioni ragionevoli ai disabili, badando a che tale finanziamento sia conforme alle norme in materia di aiuti di Stato.

I commenti della Commissione si soffermano, quindi sull'articolo 12 del progetto di direttiva che prevede che gli Stati membri istituiscano uno o più organismi per promuovere la parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dal loro orientamento sessuale, specificando che spetta fra l'altro a tali organismi svolgere inchieste indipendenti in materia di discriminazione e pubblicare relazioni indipendenti su tutte le questioni inerenti alla discriminazione. Essi possono quindi esaminare l'applicazione in concreto delle disposizioni della direttiva.

In merito a tale articolo 12, conclude la Presidente, la Commissione europea evidenzia che esso non stabilisce la forma che dovrebbe assumere l'organismo per la promozione della parità di trattamento. A norma dell'articolo 13 della direttiva 00 43/CE, gli Stati membri sono tenuti a istituire organismi di questo tipo per quanto attiene alla discriminazione fondata sulla razza, e a norma della direttiva 2002/73/CE per quanto attiene alla parità tra i sessi. Queste due direttive, come il nuovo progetto di direttiva, prevedono che tali organismi possano fare parte di agenzie incaricate, a livello nazionale, della difesa dei diritti umani o della salvaguardia dei diritti individuali. Non vi è dunque motivo – sempre ad avviso della Commissione – per cui il requisito di istituire l'organismo di promozione della parità di cui all'articolo 12 della proposta di direttiva non possa essere soddisfatto da organismo già esistente, purché dotato delle necessarie competenze.

La Presidente termina la sua illustrazione della risposta della Commissione europea, tenendo a richiamare l'attenzione sull'assoluto rilievo di tale fatto, che dimostra l'avvenuto stabilimento di un canale di cooperazione e di interlocuzione istituzionale privo di intermediazione tra la commissione parlamentare specializzata per gli affari europei di un Parlamento nazionale ed una delle più importanti istituzioni comunitarie, nella cruciale «fase ascendente» di formazione del diritto comunitario.

Ritiene che tale forma di dialogo diretto rappresenti altresì un riconoscimento del lavoro fin qui svolto dalla 14^a Commissione, sia nella sua sede plenaria che attraverso l'attività dell'apposita Sottocommissione pareri (fase ascendente), lavoro che, come si è visto, ha trovato un concreto riscontro da parte degli organi comunitari e che permette, concretamente e di fatto, alla 14^a Commissione di inserirsi, in maniera non virtuale, nel processo legislativo dell'Unione europea.

Prende, quindi, la parola la senatrice MARINARO (PD) per unirsi al compiacimento della Presidente in merito alla replica della Commissione

europea al parere espresso dalla 14^a Commissione, auspicando che tale forma di cooperazione istituzionale possa prendere piede in forma stabile.

IN SEDE REFERENTE

(1078) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008

(Seguito dell'esame e rinvio)

La PRESIDENTE informa che la Commissione bilancio non ha ancora formulato il suo parere sia sull'emendamento 16.0.2 , e relativi subemendamenti, che si era deciso di accantonare, sia sugli ultimi emendamenti e subemendamenti presentati.

In ragione di ciò, propone di rinviare alla prossima settimana la trattazione e la votazione di tutte le proposte emendative ancora esistenti.

Comunica, infine, che i senatori Vallardi, Montani e Pittoni hanno riformulato (testo 3) gli emendamenti, a loro firma, 10.0.2 e 20.0.16.

Il senatore LUSI (*PD*) tiene a precisare che la Commissione bilancio non ha ancora provveduto a trasmettere il proprio parere sui subemendamenti all'emendamento 16.0.2 , nonché sullo stesso emendamento, perché ha formulato, per gli opportuni approfondimenti, la richiesta di un'apposita relazione tecnica al Governo, che non risulta ancora pervenuta.

La senatrice MARINARO (*PD*), nel prendere atto della proposta di rinvio testé palesata dalla Presidente, è costretta a formulare una nuova protesta sul metodo e sui tempi con i quali l'attuale Governo sta gestendo il recepimento della pregressa normativa comunitaria attraverso l'Atto Senato n. 1078.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato alla prossima seduta.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009 (COM (2008) 712 def.) (n. 24)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 10)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 14 gennaio 2009.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*), relatrice sull'Atto comunitario n. 24, da lettura di uno schema di risoluzione che tiene conto, tra l'altro, dei pareri trasmessi dalle varie Commissioni di merito, in particolare quello, molto preciso ed articolato, della Commissione Istruzione Pubblica.

La senatrice MARINARO (*PD*), si complimenta con la relatrice per i contenuti, puntuali ed esaustivi, del testo da lei sottoposto alla Commissione, limitandosi a svolgere un'osservazione sull'inciso relativo alle «regole del capitalismo liberale fondato anche sull'etica».

L'oratore, inoltre, rileva criticamente che, nonostante il 2009 si annunci come un anno denso di appuntamenti e di impegni a livello comunitario, il Governo italiano ha assunto finora delle determinazioni che non muovono in direzione, come invece dovrebbero, di una maggiore integrazione dell'Unione europea.

Se si considera, ad esempio, l'azione di coordinamento sviluppata dalla Francia e dalla Germania per fronteggiare le perniciose conseguenze della crisi finanziaria mondiale, non si può non constatare come l'Italia abbia deciso di porsi volutamente in disparte da tale *partnership*.

Non essendovi ulteriori senatori che chiedono la parola, la PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale, mette ai voti la proposta di risoluzione come illustrata dalla relatrice, che viene approvata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 8,55.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 24
(Doc. XVIII, n. 10)**

La 14^a Commissione permanente,

esaminato il Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2009 (COM(2008) 712);

considerato che il Programma si inserisce in un contesto di particolare criticità per l'Europa, caratterizzato dalla crisi economico-finanziaria, dal rallentamento del processo di ratifica ed entrata in vigore del Trattato di Lisbona e dalla necessità di assicurare riposte concrete in materia di occupazione, energia, clima, immigrazione e protezione sociale;

preso atto dell'impegno della Commissione europea ad affrontare efficacemente la crisi attuale, garantendo al contempo flessibilità, prontezza di reazione e capacità di adeguamento alle mutate circostanze;

valutata positivamente la scelta della Commissione europea di limitare, per questo ultimo anno del proprio mandato, il numero delle nuove iniziative da intraprendere, concentrandosi sul completamento dei programmi già avviati in stretta collaborazione con il Parlamento europeo e con il Consiglio;

considerato altresì che il 2009 sarà un anno significativo anche dal punto di vista istituzionale, poiché vedrà lo svolgersi delle elezioni al Parlamento europeo, il rinnovo della Commissione europea, nonché la ricorrenza ventennale della caduta del muro di Berlino:

auspica che siano condotte le iniziative volte a sbloccare la situazione di stallo intervenuta nel processo di ratifica del Trattato di Lisbona per consentire la rapida entrata in vigore delle nuove regole e migliorare la *governance* dell'Unione;

condivide le priorità individuate dalla Commissione e accoglie favorevolmente le 12 iniziative strategiche e le 37 iniziative prioritarie contenute nel Programma legislativo e di lavoro della Commissione, nonché le iniziative di semplificazione e di ritiro,

in particolare:

crescita e occupazione

sottolinea l'importanza di introdurre misure in grado di accrescere la fiducia dei cittadini europei che si confrontano con l'incertezza nel mondo del lavoro, l'aumento dei prezzi, l'instabilità finanziaria e con la sfiducia nel sistema bancario;

ravvisa la necessità di esplorare nuovi meccanismi e nuove regole in grado di evitare l'insorgere di nuove future crisi finanziarie;

esorta l'Unione europea a cogliere la nuova sfida derivante dalla crisi economico-finanziaria, che consiste nel contrastare, attraverso una maggiore cooperazione internazionale, gli effetti negativi della globalizzazione, senza demonizzare tale fenomeno ma, al contrario, cercando di individuare le indubbie potenzialità, giungendo però anche a realizzare, in vista di più consistenti risultati produttivi, una più stretta connessione operativa tra il mondo della finanza e quello delle imprese, mettendo a fuoco, con spirito pragmatico, una maggiore collaborazione basata sulle regole del capitalismo liberale, opportunamente integrato da solidi principi etici e da una maggiore solidarietà sociale;

auspica che il sistema produttivo italiano si avvalga delle opportunità previste dal Piano europeo di ripresa economica, con particolare attenzione per le PMI;

in materia fiscale, ritiene opportuno prevedere misure che vadano verso una seppur minima forma di coordinamento dei sistemi fiscali nazionali onde evitare che le differenze tra i vari sistemi statali inducano a comportamenti dannosi per il buon funzionamento del mercato interno;

auspica che, nelle adeguate sedi negoziali, l'Italia possa svolgere un ruolo attivo in materia di ricerca scientifica, cittadinanza e interculturalità;

chiede che nel nostro ordinamento interno venga dato adeguato seguito al percorso comunitario in materia di parità uomo-donna soprattutto per quanto riguarda la conciliazione dei tempi di lavoro con la vita familiare;

chiede che, facendo ricorso a più chiare norme giuridiche, ispirate a correttezza e trasparenza, da un lato vengano protetti e garantiti i risparmiatori ed i loro depositi bancari specie se effettuati a scopi immediatamente produttivi e, dall'altro lato, siano tutelate le posizioni contrattuali dei lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato in sinergia e collaborazione sindacale con i datori di lavoro, eventualmente emanando nuove disposizioni di alleggerimento degli oneri produttivi come, un esempio per tutti, il ricorso temporaneo alla settimana corta;

mutamento climatico e Europa sostenibile

accoglie l'impegno della Commissione europea nell'ambito della politica energetica e nei confronti del mutamento climatico, ritenendo doveroso assicurare un approccio integrato in vista della prossima Conferenza delle Nazioni Unite di Copenaghen;

per quanto concerne l'agricoltura, ritiene opportuno analizzare le conseguenze della crisi mondiale sui mercati agricoli e sul settore rurale, al fine di introdurre misure appropriate in grado di garantire l'indipendenza di tale settore e auspica la creazione di sinergie tra la politica di sviluppo rurale e la politica di coesione;

accoglie con favore le iniziative della Commissione europea in materia di politica dei trasporti e sottolinea l'importanza di ridurre l'impatto dei trasporti sull'ambiente;

auspica che siano attuati i progetti della Commissione europea per la realizzazione di opere relative alle reti transeuropee di trasporto (TEN-T) nonché per lo sviluppo in tutti gli Stati membri delle reti a banda larga, superando il divario attuale nel grado di accesso alle nuove tecnologie;

Europa vicina ai cittadini

sostiene l'impegno della Commissione europea nel rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia nonché l'approccio in materia di migrazioni e asilo, volto a integrare tali aspetti nelle politiche generali dell'Unione;

accoglie con favore la nuova serie di azioni volte a rafforzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia («Programma di Stoccolma»);

condivide gli obiettivi del pacchetto antiterrorismo e del pacchetto criminalità organizzata;

auspica che si dia seguito a livello nazionale alle iniziative proposte dalla Commissione europea volte a combattere le nuove forme di criminalità, con particolare riferimento alla pedofilia, all'immigrazione clandestina e alla criminalità informatica;

auspica che nelle opportune sedi negoziali si sostenga l'iniziativa della Commissione europea per migliorare l'efficacia delle amministrazioni della giustizia, mediante: il mutuo riconoscimento e l'esecuzione transfrontaliera delle decisioni in materia civile, commerciale e, ove possibile, penale; un sistema europeo di interconnessione dei casellari giudiziari e il rafforzamento della cooperazione tra le forze di polizia;

accoglie con favore la terza revisione del programma «Legiferare meglio» e sostiene l'impegno della Commissione europea a ridurre gli oneri amministrativi;

condivide l'impegno della Commissione europea a proseguire, insieme alle altre istituzioni comunitarie, l'attività di comunicazione sull'Europa, ritenendo indispensabile che tale attività sia condotta anche al livello nazionale, al fine di accrescere nei cittadini europei il senso di appartenenza all'Unione europea, soprattutto in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo, del ventennale della caduta del muro di Berlino, degli avvenimenti futuri riguardanti il processo di ratifica del Trattato di Lisbona, e tenendo conto di tutte le questioni contingenti, quali la crisi economico-finanziaria, la questione energetica e il mutamento climatico che richiedono sempre più un approccio condiviso;

auspica un impegno dell'Europa in materia di formazione e istruzione in favore delle giovani generazioni, per affrontare le sfide del futuro e rafforzare il comune senso di appartenenza;

Europa quale partner mondiale

accoglie il rilancio del Partenariato euromediterraneo mediante la creazione dell'Unione per il Mediterraneo, soprattutto in considerazione della recente crisi mediorientale;

sostiene l'approccio della Commissione europea in materia di allargamento e il suo impegno a garantire una prospettiva europea per Balcani occidentali;

condivide l'impegno a rafforzare il ruolo dell'Unione europea quale *partner* mondiale e a sviluppare la Politica europea di vicinato, per l'intensificazione di politiche efficaci in settori quali energia, immigrazione, commercio e investimenti.

appoggia l'impegno della Commissione europea volto a consolidare le relazioni con i Paesi in via di sviluppo.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1078**

Art. 10.

10.0.2 (Testo 3)

MONTANI, VALLARDI, PITTONI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni sanzionatorie per l'applicazione del regolamento (CE)
n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008, relativi
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo)*

1. Ai sensi dell'articolo 86 del regolamento (CE) n. 479/2008, i produttori regolarizzano le superfici vitate, impiantate prima del 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, mediante versamento di una somma di 6.000 euro/ha; il versamento non è dovuto per le superfici regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

2. Se il versamento previsto dal comma 1 non è effettuato entro il 31 dicembre 2009 o la relativa superficie non è estirpata entro il 30 giugno 2010, si applica, a decorrere dal 1° luglio 2010, la sanzione di cui al comma 3.

3. Chiunque, alla data del 31 dicembre 2008, non ha estirpato le superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, è punito con la sanzione amministrativa di 12.000 euro/ha.

4. Chiunque ha impiantato dopo il 3 luglio 2008 superfici vitate senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto è punito con la sanzione di cui al comma 3.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano ogni 12 mesi, secondo le modalità previste all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 555/2008.

6. Il termine entro il quale i produttori comunicano, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, l'intenzione di ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione, è il 15 aprile di ciascuna campagna.

7. Le facoltà previste dall'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008 sono attribuite alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nei limiti delle loro competenze.

8. Il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ettari e non ottempera o ottempera in modo incompleto o inesatto agli obblighi previsti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie.

9. La sanzione di cui al comma 8 si applica a decorrere dai seguenti termini:

a) in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione, un mese dopo la data di cui al comma 6 o dalla diversa data fissata dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nei limiti delle loro competenze;

b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde, il 1° settembre dell'anno civile considerato.

10. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 8, non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

11. Ai sensi dell'articolo 117, comma 5, della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente articolo si applicano, per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nei limiti delle loro competenze.

12. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente articolo sono applicate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano nei limiti delle loro competenze.

13. Se i produttori non eseguono l'estirpazione delle viti, come prescritto ai commi 2, 3 e 4, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nei limiti delle loro competenze, alla rimozione degli impianti, ponendo a carico degli stessi produttori le relative spese.»

Art. 16.**16.0.2/1**

MUSI

All'emendamento 16.0.2, al comma 5, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«g) all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Nei trasferimenti immobiliari soggetti all'imposta sul valore aggiunto finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, l'ufficio, ai fini delle disposizioni del presente articolo, può presumere, salvo prova contraria, che il corrispettivo della cessione del bene non sia inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato".».

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis) All'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Nei trasferimenti immobiliari finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, l'ufficio, ai fini delle disposizioni del presente articolo, può presumere, salvo prova contraria, che il corrispettivo della cessione del bene non sia inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato".».

16.0.2/2

GERMONTANI

All'emendamento 16.0.2, comma 12, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: «f-bis) gioco del lotto;».

Conseguentemente al comma 15, dopo le parole: «di cui al comma 12, lettere» aggiungere la seguente parola: «f-bis),». Inoltre dopo le parole: «sono titolari unici di concessione» aggiungere le seguenti: «ovvero aggiudicatari».

16.0.2/3

ESPOSITO, BONFRISCO

All'emendamento 16.0.2, all'articolo 16-bis, comma 12, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: «f-bis) gioco del lotto»;

Conseguentemente al comma 15, dopo le parole: «di cui al comma 12, lettere» aggiungere le seguenti: «f-bis),» nonché dopo le parole: «sono titolari unici di concessione» aggiungere le seguenti: «ovvero aggiudicatari».

16.0.2/4

GERMONTANI

All'emendamento 16.0.2, al comma 12, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: «f-bis) gioco del lotto»;

16.0.2/5

ESPOSITO, BONFRISCO

All'emendamento 16.0.2, al comma 12, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: «f-bis) gioco del lotto».

16.0.2/6

D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 16.0.2, al comma 16, sopprimere la lettera f) e al comma 18 sopprimere la lettera c).

Conseguentemente:

al comma 14, sopprimere le parole: «capacità tecnico operative del suo portale e delle»;

al comma 18, lettera d), sostituire le parole: «quello dedicato di cui alla lettera c) con: «quelli gestiti dai concessionari in aderenza a quanto previsto dalla concessione»;

al comma 18, lettera e), sopprimere le parole: «sul sito dedicato di cui alla lettera c), ovvero»;

al comma 18, lettera g), sostituire le parole: «al portale dell'Amministrazione autonoma» con: «all'Amministrazione autonoma»;

*sopprimere il comma 22;
al comma 29, lettera a), sopprimere la parola: «c)».*

16.0.2/7

BARBOLINI, FONTANA

All'emendamento 16.0.2, al comma 14, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che si adeguano a quanto previsto dal comma 16».

16.0.2/8

GERMONTANI

All'emendamento 16.0.2, comma 15, dopo le parole: «sono titolari unici di concessione» aggiungere le seguenti: «ovvero aggiudicatari».

16.0.2/9

ESPOSITO, BONFRISCO

All'emendamento 16.0.2, all'articolo 16-bis, comma 15, dopo le parole: «sono titolari unici di concessione» aggiungere le seguenti: «ovvero aggiudicatari».

16.0.2/10

BARBOLINI, FONTANA

All'emendamento 16.0.2, al comma 16, lettera a), sostituire le parole: «non inferiore ad euro 1.500.000,00» con le seguenti: «non inferiore ad euro 2.000.000,00» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con un utile di esercizio nel corso degli ultimi due esercizi anteriori alla presentazione della domanda e senza pendenze e contenziosi con l'amministrazione pubblica».

16.0.2/11

BARBOLINI, FONTANA

All'emendamento 16.0.2, al comma 17, lettera a), sostituire le parole: «300.000,00» con le seguenti: «400.000,00».

16.0.2/12

BARBOLINI, FONTANA

All'emendamento 16.0.2, al comma 17, lettera b), sostituire le parole: «50.000,00» con le seguenti: «75.000,00».

16.0.2/13

BARBOLINI, FONTANA

All'emendamento 16.0.2, al comma 17, lettera c), sostituire le parole: «350.000,00» con le seguenti: «450.000,00».

16.0.2/14

ESPOSITO, BONFRISCO

All'emendamento 16.0.2, al comma 18, sono abrogate le lettere c) e g);

Il comma 22 è abrogato.

16.0.2/15

ESPOSITO, BONFRISCO

All'emendamento 16.0.2, al comma 18:

lettera c), dopo la parola: «esclusivamente», abrogare il periodo: «attraverso il portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche attraverso automatico reindirizzamento del giocatore nel caso di suo tentativo di accesso diretto all'area operativa del predetto sito» sostituendolo con il seguente: «sub registrazione telematica da parte del sistema centrale dell'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato»;

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) trasmissione al sistema centrale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni anonime relative alle singole giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco, ai relativi saldi, nonché, utilizzando protocolli di comunicazione stabiliti con provvedimento dell'AMMS, ai movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi ad attività di gioco effettuate dal giocatore mediante canali che non prevedono la sub registrazione da parte del sistema centrale dell'AAMS"».

16.0.2/16

ESPOSITO, BONFRISCO

All'emendamento 16.0.2, al comma 18, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) accesso dei giocatori italiani all'offerta dei giochi di cui al comma 12, lettera da a) a l), esclusivamente attraverso i siti *internet* registrati con il suffisso: ".it" dei concessionari autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

16.0.2/17

BARBOLINI, FONTANA

All'emendamento 16.0.2, al comma 22, sopprimere il secondo periodo.

16.0.2/18

BARBOLINI, FONTANA

All'emendamento 16.0.2, al comma 22, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, in tali casi, svolge controlli finalizzati a verificare i dati relativi a tutti gli accessi ai siti dei concessionari e attua forme di controllo, anche a campione, sulla regolarità delle operazioni».

16.0.2/19

ESPOSITO, BONFRISCO

All'emendamento 16.0.2, dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. In aggiunta a quanto previsto dai commi da 25 a 28, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato applica una sanzione amministrativa pecuniaria di carattere accessorio da euro 30 mila fino ad euro 180 mila».

16.0.2/20

GERMONTANI

All'emendamento 16.0.2, dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. In aggiunta a quanto previsto dai commi da 25 a 28, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato applica una sanzione amministrativa pecuniaria di carattere accessorio da euro 30 mila fino ad euro 180 mila».

16.0.2/21

ESPOSITO, BONFRISCO

All'emendamento 16.0.2, al comma 29, lettera a), dopo le parole: «di cui al comma 18» sopprimere la parola: «c),».

16.0.2/22

BARBOLINI, FONTANA

All'emendamento 16.0.2, al comma 31, dopo le parole: «dei monopoli di Stato» aggiungere le seguenti: «da adottarsi entro il 30 settembre 2009».

16.0.2/23

CORONELLA, VETRELLA

All'emendamento 16.0.2, sostituire il comma 32 con il seguente:

«32. L'esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza è consentita esclusivamente ai soggetti che all'entrata in vigore

della presente legge sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 12 attraverso rete fisica. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo. Con il regolamento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, l'individuazione della misura di aggi, imposte e diritti, nonché l'impossibilità per i concessionari autorizzati di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località».

16.0.2/24

PISTORIO, OLIVA

All'emendamento 16.0.2, dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:

«32-bis. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è data facoltà alla Regione siciliana di autorizzare la riapertura e l'esercizio di una casa da gioco nel comune di Taormina.

32-ter. L'autorizzazione di cui al comma precedente è concessa su richiesta del sindaco del comune di Taormina, previa deliberazione del consiglio comunale».

16.0.2/25

MONGIELLO, BARBOLINI, FONTANA

All'emendamento 16.0.2, dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

«35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, i tagliandi delle lotterie istantanee posti in vendita al pubblico devono obbligatoriamente contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati del tagliando, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, con le seguenti avvertenze:

- a) il gioco provoca dipendenza;
- b) il gioco eccessivo può ridurti in povertà;
- c) questo gioco può nuocere alla tua salute;
- d) proteggi la tua famiglia: non giocare in modo eccessivo;
- e) il tuo medico può aiutarti a smettere di giocare;
- f) il gioco crea un'elevata dipendenza, non eccedere.

35-ter. Le avvertenze di cui al comma 35-bis si alternano in modo da comparire con regolarità.

Tali avvertenze sono stampate sulla superficie più visibile del tagliando, in posizione immediatamente identificabile dall'acquirente.

35-quater. Il testo delle avvertenze di cui al comma *35-bis* è stampato:

a) in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco, in modo che il corpo del testo risulti tale da occupare la maggior parte possibile della superficie riservata al testo prescritto;

b) in lettere minuscole, ad eccezione di quella iniziale del messaggio e dove sia altrimenti imposto da regole grammaticali;

c) con caratteri comunque centrati sull'area dove il testo viene stampato, parallelamente al bordo superiore della confezione;

d) contornato da un bordo nero, con spessore minimo di 1 millimetro e massimo di 3 millimetri, ricompreso nelle superfici indicate al comma *35-bis*, che non interferisca in alcun modo con il testo dell'avvertenza o dell'informazione fornita e con l'area destinata al gioco.

35-quinquies. Le avvertenze di cui al comma *35-bis* sono stampate in modo inamovibile ed indelebile, senza poter essere in alcun modo dissimulate, coperte od interrotte da altre indicazioni od immagini.

35-sexies. Le avvertenze di cui al comma *35-bis* sono apposte su tutti i prodotti comunque destinati alla vendita nel territorio nazionale, ivi comprese le aree di cui all'articolo 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

35-septies. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino al 31 dicembre 2008 possono essere posti in vendita anche successivamente alla data dello gennaio 2009, fino ad esaurimento delle relative scorte».

16.0.2/26

MONGIELLO, BARBOLINI, FONTANA

All'emendamento 16.0.2, dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

«*35-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2009, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e le associazioni nazionali che hanno tra i principi statutari la prevenzione e la cura dalla dipendenza dai giochi e dalle scommesse, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate:

a) alla conoscenza dei danni alla salute derivanti dal gioco eccessivo e dalle scommesse;

b) alla realizzazione e diffusione, attraverso le aziende sanitarie locali, di programmi finalizzati ad affrontare il problema della dipendenza dai giochi e dalle scommesse;

c) a sostenere e coadiuvare i giocatori nei programmi per smettere di giocare e scommettere.

35-ter. Le campagne di informazione di cui al comma *35-bis* possono essere effettuate anche mediante accordi di programma con la RAI-radio-televisione italiana Spa e le altre emittenti a carattere nazionale e locale, e con la Federazione italiana editori giornali.

35-quater. Per le finalità di cui al comma *35-bis*, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, predispone altresì campagne di educazione al gioco e alle scommesse nelle scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle esperienze nazionali ed internazionali scientificamente validate nel campo della prevenzione della dipendenza dai giochi e dalle scommesse.

35-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da *35-bis* a *35-quater*, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante incremento dello 0,07 per cento del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni».

16.0.2/27

MONGIELLO, BARBOLINI, FONTANA

All'emendamento 16.0.2, dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

«*35-bis.* Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone programmi di educazione alla salute contro i danni derivanti dai giochi e dalle scommesse.

35-ter. Al fine di promuovere la tutela della salute dei minori dai danni derivanti dai giochi e dalle scommesse, possono essere ammessi ai benefici di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, anche i progetti che favoriscono l'informazione e la prevenzione mirata a ridurre i danni alla salute derivanti dai giochi e dalle scommesse.

35-quater. Ai maggiori oneri di cui da *35-bis* a *35-ter*, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante incremento dello 0,07 per cento del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni».

Art. 20.

20.0.16 (Testo 3)

MONTANI, VALLARDI, PITTONI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 589/2008 della Commissione, per quanto riguarda la commercializzazione delle uova)

1. Qualora i centri d'imballaggio delle uova, definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 589/2008, non soddisfino più le condizioni previste dall'articolo 5 del medesimo regolamento, si applicano i provvedimenti amministrativi della revoca e della sospensione dell'autorizzazione.

2. In caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nella specifica normativa comunitaria e nazionale, sempre che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni:

1) da euro 300 a euro 1.800 a carico di chiunque, senza le prescritte autorizzazioni:

a) effettui l'imballaggio, il reimpaccaggio e la classificazione di uova in categorie di qualità e di peso;

b) svolga l'attività di raccoglitore, oppure produca o commercializzi uova;

2) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che mescolano, al fine di venderle, le uova di gallina con quelle di altre specie;

3) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti degli operatori che omettono o non aggiornano o non tengono correttamente o non conservano, per almeno dodici mesi, le registrazioni di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento (CE) n. 589/2008, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni nazionali applicative;

4) da euro 150 a euro 900 nei confronti dei titolari dei centri di imballaggio e dei raccoglitori che omettono di comunicare alla Regione o Provincia autonoma di appartenenza ed al competente Dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 30 giorni dall'avvenimento, le variazioni tecniche, societarie o d'indirizzo e la cessazione dell'attività;

5) da euro 150 a euro 900 a carico, a seconda dei casi, dei titolari dei centri d'imballaggio, dei produttori e, limitatamente agli articoli 14 e 16, relativi rispettivamente all'utilizzo della dicitura «EXTRA» e alla vendita di uova sfuse, a carico dei rivenditori, per la violazione dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 589/2008:

– articoli 2 e 4, relativi alle caratteristiche qualitative, al divieto di trattamenti per la conservazione ed ai criteri di classificazione delle uova;

– articolo 5, relativo alla dotazione di attrezzature dei centri d'imballaggio;

– articoli 6 e 11, relativi ai termini temporali per la lavorazione delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi e delle uova;

– articoli 7, 12, 14, 16, 17 e 18, relativi all'etichettatura degli imballaggi e delle uova;

6) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti di coloro che violano le norme di cui agli articoli 8, 13, 19 e 30, del regolamento (CE) n. 589/2008, relative alla stampigliatura delle uova importate da Paesi terzi o scambiate con Paesi comunitari, all'indicazione della durata minima ed al reballaggio;

7) da euro 200 a euro 1200 nei confronti di coloro che omettono di riportare una o più diciture obbligatorie ai sensi della normativa vigente oppure violano quanto prescritto agli articoli 7, 8, 9 e 10, del decreto ministeriale 13 novembre 2007, relativi all'uso di diciture facoltative;

8) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti dei titolari dei centri d'imballaggio e dei produttori che violano le norme sulla stampigliatura delle uova con il codice del produttore, di cui all'Allegato XIV del regolamento (CE) n. 1234/2007 ed all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 589/2008 o dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 589/2008, relativo all'indicazione del tipo di alimentazione.

3. Per le sanzioni di cui al comma 2, gli importi si intendono aumentati del doppio se la partita di merce irregolare è superiore alle 50.000 uova.

4. In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni di cui al comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà.

5. Per l'applicazione delle sanzioni si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Nel caso di partite di uova commercializzate che risultano non conformi alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, l'Ispettorato per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari (ICQ) attua le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, del regolamento (CE) n. 589/2008, fino a quando la partita stessa non è in regola.

7. Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite, nell'ambito delle rispettive competenze, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma

1, nonché modalità uniformi per l'attività di controllo ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui commi 2, 3 e 4.

8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo tramite l'Ispettorato per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari (ICQ) che è anche l'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689/81, ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2 del presente articolo.»

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Giovedì 12 febbraio 2009

Presidenza del Presidente
Davide CAPARINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

(C. 2105 Governo, approvato dal Senato)

(Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento che, all'articolo 1, definisce l'ambito d'intervento generale del disegno di legge, l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, individuando, quali tratti caratterizzanti dell'intervento, la garanzia dell'autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali ed il rispetto dei principi di solidarietà e coesione sociale. Evidenzia che obiettivi del provvedimento sono il graduale superamento del criterio della spesa storica per tutti i livelli di governo; la massima responsabilizzazione dei livelli di governo medesimi; la garanzia dell'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti, nonché la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; l'istituzione e il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante; gli interventi speciali previsti dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione; il finanziamento di Roma Capitale. Rileva che l'articolo 2 indica l'oggetto e le finalità della delega legislativa, stabilendo i principi e i criteri direttivi che dovranno

essere osservati dal Governo nell'esercizio della delega; precisa che l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, mediante uno o più decreti legislativi da emanarsi entro due anni dall'entrata in vigore del provvedimento, persegue il fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria degli enti territoriali. Richiama i principi e criteri direttivi di portata generale che dovranno essere seguiti nell'emanazione dei decreti legislativi, cui si aggiungono quelli specifici, indicati nei singoli articoli del testo. Fa notare che i commi da 3 a 7 della disposizione recano la procedura di adozione dei decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Gli schemi di decreto legislativo, osserva, sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, nonché delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Sottolinea la previsione secondo cui almeno uno dei decreti attuativi sia adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del testo in esame. Illustra l'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame al Senato, volto ad istituire un organismo consultivo a livello parlamentare, la Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale, con il compito di pronunciarsi sugli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega e di verificare lo stato di attuazione della riforma, nonché assicurare il raccordo con le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni attraverso la consultazione di un Comitato esterno di rappresentanti delle autonomie territoriali. Si sofferma sull'articolo 4, che dispone l'istituzione di un organismo tecnico, la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione, da parte del Governo, degli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega, e sull'articolo 5, che demanda ai decreti legislativi l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, che svolge la funzione di organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica e di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo. Richiama quindi i contenuti dell'articolo 6, che amplia le competenze della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, dell'articolo 7, che reca disposizioni concernenti i principi e i criteri direttivi cui dovranno conformarsi i decreti legislativi in materia di fiscalità regionale, dell'articolo 8, che indica i principi e criteri direttivi per il finanziamento delle spese connesse a materie di competenza legislativa concorrente o residuale regionale, nonché dell'articolo 9, che completa con la disciplina della perequazione la definizione delle entrate da assegnare alle regioni in relazione alla natura e all'entità delle spese che esse devono sostenere per lo svolgimento delle funzioni loro assegnate. Osserva che l'articolo 10 indica i principi e i criteri direttivi cui devono essere informati i decreti legislativi

di attuazione per quanto attiene al finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni; l'articolo 11 reca i principi e i criteri direttivi cui devono ispirarsi i decreti legislativi per quanto concerne il finanziamento delle funzioni di comuni, province e Città metropolitane; l'articolo 12 reca i principi e i criteri direttivi di delega per quanto attiene al coordinamento ed all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali; l'articolo 13 reca i principi e i criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per i comuni, le province e le Città metropolitane. Si prevede l'istituzione di due fondi perequativi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle Città metropolitane. Evidenzia i contenuti dell'articolo 14, che prevede l'approvazione di uno specifico decreto legislativo per assicurare il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane, anche mediante l'attribuzione di specifici tributi, e dell'articolo 15, recante i principi e criteri direttivi a cui dovranno conformarsi i decreti legislativi attuativi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, quali la definizione delle modalità per cui gli interventi saranno finanziati con contributi speciali del bilancio statale, con finanziamenti dell'Unione europea e con cofinanziamenti nazionali. Passa ad illustrare l'articolo 16, che reca i principi e criteri direttivi con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, introducendo il principio della garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione ed il principio del rispetto degli obiettivi del conto consuntivo a garanzia dell'osservanza del patto di stabilità da parte di ciascuna regione e ciascun ente locale. Sottolinea che l'articolo 17, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede un nuovo istituto, denominato «Patto di convergenza», volto a garantire un «coordinamento dinamico» della finanza pubblica e finalizzato ad agevolare il riallineamento dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo; il Governo, previa valutazione in sede di Conferenza unificata e in coerenza con gli obiettivi e gli interventi enunciati nel DPEF, è tenuto a proporre, nell'ambito del disegno di legge finanziaria, norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica. Dopo aver richiamato l'articolo 18, che reca i principi e criteri direttivi finalizzati all'attribuzione alle Regioni e agli Enti locali di un proprio patrimonio, si sofferma sull'articolo 19, che disciplina le modalità ed i termini secondo cui il fondo perequativo, dalla sua fase di avvio, continua a garantire alle regioni a statuto ordinario somme corrispondenti alla spesa sostenuta all'atto della cessazione del precedente sistema di finanziamento ed agli stanziamenti statali sostituiti da entrate di natura tributaria; si prevede un periodo transitorio di cinque anni in cui attuare progressivamente il passaggio dal finanziamento della spesa storica al finanziamento dei costi standard ed alla perequazione della capacità fiscale per abitante. Riferisce sull'articolo 20 che, al comma 1, reca i principi e i criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi recanti le norme transitorie per gli enti locali, sull'articolo 21, recante le modalità di attuazione degli interventi a finalità vincolata di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, limitatamente al profilo della dotazione infrastrutturale, sull'articolo 22,

introdotto nel corso dell'esame del Senato, che prevede una disciplina transitoria che consente una prima istituzione delle città metropolitane situate nelle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di Roma. Osserva che l'articolo 23 disciplina l'ordinamento transitorio, non limitato ai profili finanziari, della capitale della Repubblica, in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, in attesa dell'adozione ed attuazione di una disciplina organica sulle città metropolitane. Rileva che l'articolo 24 indica i principi e criteri direttivi a cui si devono conformare i decreti legislativi di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione per quanto attiene alla gestione dei tributi e delle partecipazioni; l'articolo 25 adatta alle regioni a statuto speciale il procedimento di attuazione del federalismo fiscale ed elenca i principi ed i criteri direttivi che potranno applicarsi; l'articolo 26, modificato dal Senato, reca norme sulla salvaguardia finanziaria, stabilendo che l'attuazione della legge debba essere compatibile con gli impegni finanziari derivanti dal Patto europeo di stabilità e di crescita e l'articolo 27 prevede che i decreti legislativi debbano individuare le disposizioni incompatibili con il testo legislativo in esame, disponendone l'abrogazione esplicita. Apprezza i contributi forniti da tutti i gruppi parlamentari e dal Governo nel corso dell'esame al Senato del provvedimento in titolo.

Il deputato Mario PEPE (PD), nel rilevare l'importanza di riforma che delinea una corretta e condivisa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, sostiene che il testo in esame rappresenta un passo in avanti rispetto alla versione originaria del disegno di legge presentato dal Governo. Evidenzia il valore dell'autonomismo, cui deve ispirarsi la complessiva riforma, che si declina nell'autogoverno delle regioni e degli enti locali. Fa notare che il provvedimento in esame assegna un ruolo centrale, nella fase attuativa della riforma, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 5, mentre limita il ruolo della Commissione per le questioni regionali, i cui lavori rischiano peraltro di sovrapporsi a quelli della predetta Conferenza. Manifesta preoccupazione per il profilo generico dei contenuti della legge delega, che reca principi e criteri direttivi privi di un'adeguata indicazione dei dati e degli elementi di ordine economico-finanziario che connotano la riforma in essere. Richiama al riguardo la posizione espressa dalla Corte dei conti, da cui si evincono talune riserve in ordine alla mancanza di elementi informativi analitici e di dati numerici in relazione alla definizione dei costi *standard*. Evidenzia ulteriori profili di criticità che caratterizzano il provvedimento in esame, tra cui l'assenza di una legge generale della contabilità pubblica dello Stato che si rende ormai opportuna per conseguire il necessario coordinamento della finanza pubblica. Aggiunge che l'articolo 2, comma 2, lettera h), relativo alla individuazione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da assicurare che la registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni sia eseguita in forme che consentano di ricondurre tali poste ai criteri rilevanti per

l'osservanza del patto di stabilità e crescita, esige un completamento normativo in ordine alla disciplina della contabilità. Reputa inoltre poco chiari i riferimenti all'indicatore della determinazione del costo e del fabbisogno standard contemplato dalla lettera *f*) della medesima norma. Considera altresì di ostica interpretazione i rinvii ai riferimenti normativi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *b*), punti 1 e 2. Fa notare che l'articolo 119 della Costituzione, nella versione antecedente alla riforma del Titolo V, contemplava un richiamo al Mezzogiorno d'Italia; l'attuale formulazione della norma pare invece non attribuire lo stesso rilievo a tale profilo. Sostiene la necessità, in merito alla perequazione infrastrutturale, di definire in via preventiva le effettive esigenze delle comunità territoriali cui si riferiscono le corrispondenti disposizioni recate dal provvedimento. Evidenzia, in conclusione, la necessità che sia approvato dalle Camere un testo ispirato, nei suoi contenuti, ai principi della sussidiarietà, dell'auto-governo delle autonomie e della solidarietà tra i diversi livelli di governo del territorio.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*), *relatore*, si riserva di valutare con attenzione, ai fini della predisposizione della proposta di parere, i diversi contributi che saranno forniti nel corso del dibattito.

Davide CAPARINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 12 febbraio 2009

37ª Seduta

Presidenza del Presidente
Francesco RUTELLI

La seduta inizia alle ore 8,40.

Esame della proposta di Relazione sulle implicazioni per la funzionalità dei Servizi di informazione e sicurezza risultanti dall'esame dei documenti trasmessi dalla Procura Generale della Repubblica di Catanzaro

Il presidente RUTELLI illustra lo schema di relazione al Parlamento predisposto a seguito dell'attività svolta dal Comitato in merito alla documentazione pervenuta dalla Procura generale di Catanzaro, nonché l'informativa da trasmettere ai Presidenti delle Camere sugli altri elementi emersi nel corso della medesima indagine.

Si apre quindi un dibattito nel quale intervengono i senatori CAFORIO, ESPOSITO, QUAGLIARIELLO ed i deputati BRIGUGLIO, CICHITTO, COTA, FIANO e ROSATO.

Il Comitato approva, con alcune modificazioni, lo schema di relazione al Parlamento illustrato dal presidente e rinvia ad altra seduta l'esame dell'informativa da trasmettere ai Presidenti delle Camere.

La seduta termina alle ore 10,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Giovedì 12 febbraio 2009

Presidenza del Presidente
Maurizio LEO

La seduta inizia alle ore 8,20.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale

Audizione del Presidente di SOGEI S.p.A., Avv. Sandro Trevisanato e dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., Ing. Aldo Ricci

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

La Commissione precede, quindi all'audizione del Presidente di SOGEI S.p.A., avv. Sandro TREVISANATO, il quale svolge un'ampia e dettagliata relazione.

La Commissione procede, successivamente, all'audizione dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., ing. Aldo RICCI, il quale svolge un'ampia e dettagliata relazione, al termine della quale intervengono per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti ad entrambi gli auditi il senatore Candido DE ANGELIS (*PDL*), il deputato Giampaolo FOGLIARDI (*PD*), i senatori Lucio D'UBALDO (*PD*) e Rosario Giorgio COSTA (*PDL*).

L'ingegner Aldo RICCI e l'avvocato Sandro TREVISANATO rispondono alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, ringrazia quindi il Presidente e l'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., dichiarando conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 9,15 alle ore 9,25.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Giovedì 12 febbraio 2009

39^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 9,15.

(1306) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver riferito sugli ulteriori emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 9,25.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Giovedì 12 febbraio 2009

24^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,25.

(307) CENTARO. – Disposizioni in materia di usura

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta del 4 febbraio scorso è iniziato l'esame del provvedimento in titolo. Il Governo ha poi fornito dei chiarimenti con una nota della Ragioneria generale dello Stato.

Il relatore TANCREDI (*PdL*), in replica alle osservazioni del Governo, per quanto di competenza, fa presente che sugli elementi informativi forniti dal Governo occorre acquisire ulteriori chiarimenti. In relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), volto a prevedere che il mutuo erogato sul Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura possa essere erogato anche nel corso delle indagini preliminari, nella nota si segnala che la disposizione offre minori garanzie sotto il profilo procedimentale per la valutazione delle circostanze che giustificano l'erogazione dei mutui, dalla qual cosa potrebbe discendere un incremento dei casi in cui occorre procedere alla revoca delle somme concesse. Tali questioni appaiono concernere il merito della proposta e non profili di carattere finanziario. Analoga valutazione appare fondata in relazione alle osservazioni relative all'articolo 1, comma 1, lettera *c*). In relazione al comma 2 dell'articolo 1, nella nota si esprime parere contrario perché l'aumento dei componenti della Commis-

sione di cui all'articolo 15, comma 8 della legge n. 108 del 1996 appare suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati. A tal riguardo, si segnala che il medesimo comma 8 citato prevede che per la partecipazione alla Commissione non vengano corrisposti compensi. Fa presente che occorre, quindi, valutare se sulla base di tale norma già prevista a legislazione vigente si possa ritenere superata la presunzione di onerosità della norma.

Sul comma 1, lettera *a*) dell'articolo 2 conviene con il rilievo che possa determinare una duplicazione di somme per la finanza pubblica dovuto alla possibilità di duplicazioni di somme.

Sull'articolo 8, i chiarimenti forniti appaiono di merito, tenuto conto che tutte le procedure ivi previste sono finalizzate alla tutela dei creditori, incluso lo Stato, al fine di ridurre al massimo gli stati di insolvenza.

In merito all'articolo 9, recante accesso alle procedure di concordato, si afferma nella nota che l'ampliamento della competenza dei giudici di pace è suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri per compensi e spese di funzionamento, non quantificati e né coperti. Al riguardo, fa presente che durante l'esame in sede consultiva sul disegno n. 733, il 13 gennaio scorso, su una norma analoga che ampliava la competenza del giudice di pace all'ingresso ed al soggiorno illegale nel territorio dello Stato, la Ragioneria generale dello Stato non aveva associato oneri in quanto esiste un vincolo numerico delle udienze (non superiore a 110 all'anno), vincolo che ha costituito sin dall'origine il parametro di riferimento per la quantificazione dei relativi oneri (in bilancio) e, dall'altro, sussiste un limite retributivo complessivo di 72.000 euro annui, previsto dalla legge finanziaria per l'anno 2005, che non consente la corresponsione di ulteriori indennità anche in caso di eventuale numero delle sentenze. Segnala che occorre un chiarimento al riguardo.

Sull'articolo 12, concernente la sospensione delle procedure concorsuali, la nota rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze che non sono ancora disponibili. In ogni caso, se è vero che potrebbero derivarne effetti negativi in termini di sospensione delle suddette procedure quando lo Stato è creditore, va anche considerato che la procedura ivi prevista dovrebbe favorire l'assolvimento alle obbligazioni con effetti positivi per il bilancio. Occorre acquisire un chiarimento sul punto.

In relazione all'articolo 13, comma 1, la nota indica un parere contrario sulla possibilità da parte del giudice di pace di ricorrere ad esperti. Premesso che tale possibilità dovrebbe essere già prevista a legislazione vigente, in ogni caso occorre tener conto che non deriva un effetto finanziario negativo diretto per il bilancio dello Stato, posto che l'onere degli esperti dovrebbe essere ricompreso tra le spese processuali che sono poste a carico delle parti. La fattispecie di condanna dello Stato al pagamento delle spese di giudizio è in genere considerata eventuale e, per prassi, non rilevante ai fini degli obblighi di copertura in quanto trattasi di effetto indiretto.

Sui profili, connessi al comma 4 dell'articolo 13, segnala che mancano ancora i chiarimenti del Dipartimento delle finanze.

Il sottosegretario VEGAS si riserva di fornire i necessari chiarimenti in altra seduta.

Il presidente AZZOLLINI sollecita il Governo a fornire questi ulteriori chiarimenti in tempi solleciti.

Il seguito dell'esame del testo viene quindi rinviato. Viene altresì rinviato l'esame degli emendamenti.

La seduta termina alle ore 9,30.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di giovedì 12 febbraio 2009

INDICE

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa	<i>Pag.</i> 77
--	----------------

DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA

Giovedì 12 febbraio 2009

Presidenza del Presidente
Luigi VITALI

La seduta inizia alle ore 13,30.

Comunicazioni del Presidente sulle iniziative della delegazione

Luigi Vitali, *Presidente* ha ritenuto di convocare questa riunione allo scopo di portare a conoscenza di tutti i colleghi una serie di questioni rilevanti per l'attività della delegazione.

Innanzitutto desidera comunicare che è stata distribuita la lettera – la quale dovrebbe essere sottoscritta da tutti i componenti della delegazione – per sottoporre nuovamente ai Presidenti delle Camere la questione della partecipazione dei componenti effettivi e supplenti alle riunioni delle Commissioni dell'Assemblea del Consiglio d'Europa.

A seguire, presenta alla delegazione un nuovo prodotto di documentazione redatto dagli Uffici, ovvero una *newsletter* stampata su quattro pagine, che nella sua prima edizione dà conto delle attività svolte e degli avvenimenti rilevanti della Sessione di gennaio. Chiede ai presenti di fornire la loro valutazione sulle modalità di redazione e di distribuzione, al fine di servirsene per dare la maggiore pubblicità possibile ai lavori della delegazione e dell'organismo internazionale.

Informa poi della prossima visita in Italia del Presidente dell'Assemblea parlamentare, de Puig, che si svolgerà il 10 marzo prossimo. In tale occasione si terrà un' audizione congiunta del Presidente de Puig con la delegazione e le Commissioni affari esteri della Camera dei deputati e del Senato.

In occasione della sua venuta a Roma, il Presidente de Puig ha chiesto di svolgere alcuni incontri istituzionali, in particolare con i Presidenti delle Camere, per parlare anche delle prossime iniziative per il 60° Anniversario del Consiglio d'Europa, che ricorre nel 2009: a tale riguardo la delegazione dovrebbe cominciare a ipotizzare l'organizzazione di un evento celebrativo, da tenersi a Roma o comunque in Italia. Si era ad esempio ipotizzata una iniziativa per riprendere la campagna del Consiglio

d'Europa contro la violenza alle donne, da svolgersi eventualmente nel mese di settembre o ottobre.

Ricorda inoltre che si sta avvicinando la data dell'elezione del prossimo Segretario generale del Consiglio d'Europa, prevista nel corso della prossima sessione di giugno. A questo proposito, il nostro Governo non ha presentato una candidatura italiana. Auspica che si possa discutere approfonditamente su tale questione magari pervenendo anche ad una posizione unitaria della delegazione.

Entrambi i candidati alla carica hanno richiesto un incontro con la delegazione: con l'onorevole Tornbjorn Jagland (già ministro degli esteri norvegese, del gruppo socialista) la data prevista è il 26 marzo alle ore 14.00; con l'onorevole van den Brande (Presidente del gruppo PPE all'Assemblea, nonché Presidente del Comitato delle Regioni dell'UE) la data deve essere ancora concordata.

Informa inoltre dell'invito che rivolgerà –ove nulla osti– su richiesta dell'onorevole Volontè, alla Commissione per gli affari sociali dell'Assemblea del Consiglio d'Europa, a tenere una riunione a Roma, che potrebbe svolgersi nei giorni 5 e 6 o 12 e 13 novembre 2009. A tale riguardo, precisa che il budget a disposizione della delegazione per l'organizzazione degli eventi potrà essere utilizzato per ogni iniziativa che i colleghi vorranno proporre, che possa contribuire ad accrescere l'immagine della delegazione nel suo complesso.

Da ultimo, informa i colleghi che è allo studio una ipotesi di rientro dell'Italia nel Centro Nord-Sud (Organismo del Consiglio d'Europa dedicato all'Interdipendenza e alla solidarietà mondiale, con sede a Lisbona). Ricorda che il nostro Paese era uscito dal Centro nel 2006 a causa di una mancanza di trasparenza nella gestione; in questo ultimo periodo però il Centro è stato affidato alla gestione di una diversa Direzione generale del Consiglio d'Europa, con a capo un alto funzionario italiano. Sono perciò allo studio le modalità per il rientro dell'Italia, che avverrebbe ripristinando il contributo finanziario, e che potrebbe portare ad ottenerne la Presidenza.

Il deputato Fiamma NIRENSTEIN (PdL) informa, con riferimento all'audizione del Presidente De Puig, che l'argomento sarà «l'antisemitismo e i pregiudizi etnici: due questioni preoccupanti per l'Europa».

Il deputato Luca VOLONTE' (UDC) ringrazia il Presidente Vitali per la disponibilità a rivolgere un invito alla Commissione Affari Sociali del Consiglio d'Europa per lo svolgimento a Roma di una riunione della Commissione stessa; osserva, quanto alla candidatura a Segretario Generale, che la delegazione dovrebbe assumere una posizione unitaria nel sostenere l'uno o l'altro candidato.

Il deputato Mario BARBI (PD) auspica anch'egli una posizione concorde della delegazione.

Il senatore Vannino CHITI (PD) osserva che gli incontri con i candidati a Segretario Generale del Consiglio d'Europa dovrebbero costituire l'occasione anche per una trattativa sulla presenza del personale italiano in seno all'Organizzazione, essendovi un evidente deficit, a tutti i livelli, della quota italiana.

Il deputato Gennaro MALGIERI (PdL) concorda con il collega Chiti nel ritenere drammaticamente assente l'Italia da tutte le posizioni apicali dell'Organizzazione, pur essendo il nostro Paese uno dei fondatori che maggiormente contribuisce al bilancio del Consiglio d'Europa. Esprime altresì dispiacere per il fatto che non vi sia una candidatura italiana alla carica di Segretario Generale ed auspica un'ulteriore iniziativa in tal senso verso il Ministero per gli Affari Esteri.

Il deputato Marco ZACCHERA (PdL) fa presente che per accedere ai concorsi è necessaria un'ottima conoscenza delle lingue ed è comunque fondamentale un'azione di sostegno da parte della nostra Ambasciata a Strasburgo.

Il deputato Renato FARINA (PdL) osserva che l'italiano è una lingua che non viene purtroppo difesa abbastanza nelle sedi internazionali. Ad esempio parteciperà nei prossimi giorni ad una riunione della Sottocommissione per i rifugiati a Strasburgo, dove è prevista la traduzione in ben cinque lingue meno che l'italiano!

Luigi VITALI, *Presidente*, nel raccogliere le osservazioni dei colleghi, dichiara che individuerà una data, alla fine di marzo, per l'audizione dell'onorevole Van Den Brande; concorda sull'opportunità di assumere idonee iniziative affinché la quota di personale italiano sia adeguatamente rappresentata a tutti i livelli. Per questo è necessario uno sforzo unitario di tutta la delegazione.

La seduta termina alle ore 14,15.

